

XXI.

TORNATA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1889

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il deputato Righi presenta la relazione sul disegno di legge circa le ammissioni e le promozioni nella magistratura. — Il ministro degli affari esteri presenta un disegno di legge relativo alla riforma giudiziaria in Egitto. — Il presidente, in luogo dell'onorevole Spaventa, nominato senatore, chiama a far parte della Giunta sul regolamento l'onorevole Bonghi. — Seguito della discussione intorno al disegno di legge sugli Istituti di beneficenza — Parlano i deputati Indelli, Piacentini, De Zerbi, Florenzano, Cucchi Luigi, Filopanti, il relatore deputato Luchini Odoardo, ed il ministro dell'interno. — Discussione del disegno di legge sulla proroga della circolazione dei biglietti di banca — Parlano il ministro di agricoltura e commercio i deputati Nicotera, Diligenti, Branca, La Porta, il presidente del Consiglio, ed il relatore deputato Vacchelli. — Votazione a squittinio segreto dei due disegni di legge discussi in questa tornata.*

La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane.

De Seta, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4571. Il dottore Luigi Corrori ed altri proprietari di Venezia e di Rovigo chiedono che non sia approvato il disegno di legge sull'abolizione del vagantivo, ritenendo tale questione di competenza piuttosto giudiziaria che legislativa.

4572. Il principe di Cellamare, presidente dell'associazione dei proprietari ed agricoltori in Napoli, chiede che non siano approvate le disposizioni del disegno di legge sulla determinazione del grado alcoolico naturale dei vini italiani, ritenendo difficile trovarsi buoni vini naturali oltre i tredici gradi di alcoolicità.

Presidente. L'onorevole Fagioli ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

Fagioli. Prego la Camera di voler consentire che la petizione numero 4571 sia dichiarata di urgenza e trasmessa alla Commissione che riferisce intorno all'abolizione del vagantivo.

(L'urgenza è ammessa).

Presidente. Questa petizione farà il corso prescritto dal regolamento.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Onorevole Righi, la invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Righi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per disposizioni circa l'ammissione e le promozioni nella magistratura.

Pregherei l'onorevole presidente e la Camera di volere che questo disegno di legge, quando venga il momento di iscriverlo nell'ordine del giorno, sia posto accanto all'altro che riguarda le

circoscrizioni giudiziarie, trattandosi di materia analoga.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

In quanto alla domanda fatta dall'onorevole Righi la Camera certamente ne terrà conto quando dovrà stabilire il suo ordine del giorno.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge relativo alla riforma dei tribunali in Egitto.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che verrà stampato e distribuito.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia gli onorevoli: Testa di giorni 8; Della Valle di 5.

(Sono conceduti).

Giunta per la riforma del regolamento.

Presidente. L'onorevole Spaventa nominato senatore avendo lasciato un seggio vacante nella Giunta per la riforma del regolamento della Camera, chiamo ad occuparlo in sua vece l'onorevole Bonghi.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione intorno al disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

La discussione rimase sospesa all'articolo penultimo.

La Commissione propone questa formula:

“ È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

“ Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni pubbliche di beneficenza la tutela e la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge, saranno considerate di nessun effetto; e le clausole di nullità, rescissione, decadenza o riversibilità saranno considerate come non apposte.

“ Le stesse norme sono applicabili ai divieti di mutamenti del fine di cui all'articolo 60.

“ Tuttavia nei casi di mutamenti del fine, e quando nelle private convenzioni si abbiano i divieti di cui sopra, muniti di alcuna delle clausole sopra enunciate, coloro che abbiano fondata una istituzione di beneficenza, o le abbiano fatta una donazione, avranno, se sieno sempre in vita, il diritto di attribuire ad altra istituzione pubblica di beneficenza quanto fu da essi donato all'istituzione trasformata. ”

L'onorevole Mazzoleni aveva fatto una proposta che si riferiva a questa disposizione; ma essendo essa stata inclusa in questa nuova formula, egli ha dichiarato di non insistere nello svolgerla.

Rimangono quindi soltanto gli iscritti per parlare su questo articolo; il primo dei quali è l'onorevole De Bernardis.

Ha facoltà di parlare.

De Bernardis, della Commissione. Prendo a parlare più per fare una dichiarazione, che un discorso; e la Camera vorrà consentirmelo, perchè, avendo avuto l'onore di far parte della Commissione, che ha riferito su questo disegno di legge, ho taciuto fin qui. Ed ho creduto di tacere, perchè in seno alla Commissione io aveva avuto il modo di poter insistentemente manifestare le mie opinioni su parecchi punti della legge medesima; e devo esser grato alla cortesia dei colleghi, che parecchi emendamenti, ed anche importanti, accolsero su mia proposta. Il venire adunque innanzi alla Camera a dichiarare le ragioni del dissenso, sui punti nei quali non concordammo, mi sarebbe sembrata opera vana, utile soltanto al tentativo di dar risalto alla persona; e da questo io doveva rifuggire.

Però ora abbiamo davanti un articolo, che non era nel disegno di legge ministeriale, e che quindi non fu sottoposto alla Commissione nei suoi studi; un articolo che è venuto all'ultima ora, sopra un emendamento dell'onorevole Piacentini; al quale è sembrato, che non avendo la legge detto nulla dei patti reversivi, questo silenzio potesse portare alla inefficacia dei patti medesimi.

Dio perdoni all'onorevole Piacentini, di aver voluto sollevare questa questione; imperocchè io credo, che il ministro proponente e la Commissione, che aveva fatto oggetto dei suoi studi quel disegno di legge, intesero benissimo quale fosse il significato del silenzio su questa questione. Pur tuttavia, poichè la Commissione, alla quale il dubbio fu posto, ha voluto risolverlo; e, l'ha risolto in modo opposto a quello che era nel pen-

siero e negli intendimenti dell'onorevole Piacentini, siamo obbligati a farne la discussione.

A me sembra che l'onorevole Luchini, relatore di questa legge, abbia voluto tenere un doppio sistema. Per condurre alla sua meta la legge, egli si è servito di due binari. Si è posto per uno di quei binari, quando gli è sembrato necessario quietare gli scrupoli della parte, dirò, più moderata della Camera; e voi lo avete udito a dire qui dentro, come ha scritto nella sua relazione, che quante volte ci avessimo a trovare di fronte a diritti quesiti, codesti diritti quesiti la legge intendeva di rispettarli scrupolosamente.

Luchini Odoardo, relatore. Se, ed in quanto esistono.

De Bernardis, della Commissione. Se, ed in quanto esistano, certo; all'opposto non sarebbero diritti quesiti. *(Si ride).*

Per l'altro binario si pone l'onorevole relatore, quando viene innanzi alla Camera con un articolo aggiuntivo, nel quale dice:

“ Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni pubbliche di beneficenza la tutela e la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge, saranno considerate di nessun effetto; e le clausole di nullità, rescissione, decadenza o reversibilità saranno considerate come non apposte. ” *(E qui viene il grave).*

“ Le stesse norme sono applicabili ai divieti di mutamenti del fine di cui all'articolo 60. ”

Onorevoli colleghi, prima che io vada innanzi è bene che faccia una dichiarazione. È sembrato a taluno, e si è affermato qui dentro, che le Opere pie, solo perchè hanno origine da fondazioni private, debbano essere considerate alla stregua del diritto privato. A me sembra, che questa confusione tra le fondazioni d'origine privata e le regole del diritto privato sia assai grave, e conduca a conseguenze erronee.

Per conto mio, credo che la fondazione sia pubblica quando ha un fine pubblico, quando ha un fine perpetuo, quando essa miri ad uno di quegli scopi, che rientrano nell'orbita degli scopi sociali. E mi sembra indiscutibile, che lo Stato debba regolare la posizione di codesti enti, e che nel farlo non possa in nessun modo essere circoscritto dal diritto privato.

Se la Camera me lo consente, io ricorderò poche parole dette da un nostro egregio collega, l'onorevole Plastino, in una discussione il cui oggetto era di molto vicino a quello di cui ora si tratta. L'onorevole Plastino, parlando della legge che

trasformava il collegio dei Cinesi a Napoli, a coloro che opponevano in modo assoluto e rigoroso il diritto privato, rispondeva:

“ Io sono uno di quelli che il diritto dei privati rispetto con sentimento di fede; ma io ho dei diritti dello Stato un concetto assai più ampio.

“ Voi dovete chiedere che lo Stato ai doveri suoi adempia, ma non dovete chiedere che lo Stato i diritti suoi trascuri. Voi mostrate così di essere troppo il paese del diritto privato, ed invece voi dovete procurare di divenire prima e più presto che si possa il paese del diritto pubblico. ”

Con questi convincimenti io non posso essere tra coloro, che immobilizzandosi al diritto privato, negano assolutamente la facoltà nel legislatore, la potestà nello Stato, di concentrare, di trasformare, di sopprimere gli enti morali, che non hanno vita, se non in quanto e per quanto il legislatore, lo Stato lo consentano.

Ed ecco perchè tutta quanta quella parte della legge, che riguarda appunto la concentrazione e la trasformazione degli enti morali, buona o cattiva che debba giudicarsi, io ho creduto, e sempre in questo senso ho indirizzato le mie preghiere ai colleghi della Commissione, ho creduto dovesse considerarsi e risolversi unicamente col criterio politico, col criterio cioè della convenienza pubblica.

Ma ora, l'articolo, che la Commissione all'ultima ora ci presenta, non regola nè il modo di essere delle Opere pie, nè il loro funzionamento; imperocchè qui si provvede alla sorte dei beni donati o legati sotto l'efficacia di una condizione risolutiva, e la Commissione propone che questa condizione non abbia valore, e si dichiari nulla.

Come ben vede la Camera, usciamo interamente fuori del tema degli Istituti di beneficenza: invadiamo senz'altro il campo del diritto privato.

Ora, onorevoli colleghi, ricorderete una discussione che fu sollevata giorni or sono a proposito dell'articolo 65 della legge.

In quest'articolo 65 la Commissione aveva detto:

“ Le istituzioni contemplate dalla presente legge eserciteranno la beneficenza verso coloro che vi abbiano titolo senza distinzione di culto religioso. ”

Però l'onorevole Luchini e la Commissione, che si trovavano nel binario di parte moderata avevano aggiunto:

“ È fatta eccezione per le istituzioni che per

essenza loro, o per esplicita disposizione degli statuti sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato. »

Ebbene, l'onorevole Pellegrini, da quella parte della Camera, con suo emendamento tendeva a far cancellare questa sanzione limitativa, per la quale la beneficenza doveva esercitarsi a pro' di coloro che professavano un culto determinato, quando così fosse stabilito nelle tavole di fondazione.

L'onorevole Pellegrini enunciava in questa occasione con un concetto suo, che mi pare che sia poco conforme al Codice civile, il concetto cioè che il diritto di proprietà non fosse che il diritto di godere, come è naturale, fin quando si è in vita; ma che le disposizioni dirette a regolare la trasmissione della proprietà ed i vincoli, ai quali potesse essere sottoposta in futuro, non dovessero avere efficacia alcuna.

Con ciò, non occorre dimostrarlo, si verrebbe di conseguenze in conseguenze, ad abolire il diritto di testamento.

Ma l'onorevole Pellegrini sostenendo questa tesi faceva il dover suo, la parte sua; il relatore, il Governo, la Commissione fecero la loro; e l'emendamento fu prudentemente ritirato senza che la Camera fosse obbligata a pronunziarsi.

Ora, onorevoli colleghi, in questa occasione la parola del relatore della legge divenne più calda, più passionata del solito nel rivendicare il rispetto dovuto alle tavole di fondazione, e la Camera fu d'accordo colla Commissione. Mi sia lecito il chiedere: non è aperta, esplicita contraddizione il voler mantenere il rispetto alle fondazioni, quando esse obblighino all'esercizio della beneficenza a pro di coloro che professano un culto determinato, e negare poi cotesto rispetto quando si tratta della efficacia delle condizioni risolutive?

E si entra, io diceva, nel diritto privato.

La Camera permetterà, che io mi limiti a questa affermazione senza passare alla dimostrazione; imperocchè se volessi dimostrare quello che affermo, avrei bisogno di ricordare principii e dottrine assai note, e certo non mi potrebb'essere consentito. La clausola risolutiva posta nelle donazioni è senza dubbio valida, ed è regolata dal Codice civile. Sono vecchi i principii che certamente verranno dai sostenitori dell'articolo ricordati: " *Semel heres, semper heres* " e " *Donare e ritenere non vale.* »

Ma non vi è scrittore di diritto — dirò meglio — non vi è nessuno, che avendo cognizione degli elementi del diritto, possa venire a sostenere che

questi due principii giuridici siano offesi dalla efficacia della condizione risolutiva.

La donazione deve essere irrevocabile nel senso, che chi dona non possa poi, con un fatto della sua volontà, riprendere quello che ha donato; ma non vi è Codice che non insegna, come la cosa donata possa legittimamente tornare al donante, quando si verifichi l'ipotesi che le parti hanno preveduto, ed in vista di essa hanno stabilito la riversione, imperocchè il ritorno in tal caso è dipendente da un fatto, che non è conseguenza della volontà del donatore.

Il principio della irrevocabilità non ha nulla a vedervi.

Ora, onorevoli colleghi, se questo senza dubbio è scritto nel nostro Codice civile, se questo senza dubbio è scritto in tutti quanti i Codici civili d'Europa, in materia di donazione, potremo noi mettere in dubbio che qui si è proprio nel campo del diritto privato?

Ed è lecito in via incidentale, con un breve inciso d'un articolo aggiuntivo, modificare in cose di tanta importanza lo stato del diritto positivo, e dichiarando la inefficacia delle clausole risolutive, retrotrarre per di più questa dichiarazione a contratti solennemente stipulati all'ombra protettrice della legge che li ha permessi e sanzionati?

Quando, brevemente, molto più brevemente di quello che l'importanza del tema non lo avesse consentito, questa questione venne ieri l'altro, dirò, deliberata nella Commissione, poichè non potrei dire che vi fu discussa, ci diceva l'onorevole relatore " aspetto a vedere gli argomenti che voi troverete, per opporvi all'articolo che noi presentiamo. »

Io, che nella relazione non trovo esposto argomento alcuno a sostegno dell'articolo, mi attendo invece di udire da lui quali argomenti si possano addurre a difesa. Ma esempi di legislazione io credo che il relatore stenterà molto a trovarne, salvo che egli non voglia andare a cercarli nella Convenzione francese, salvo che egli non voglia andare a rintracciarli negli atti, coi quali quel re guerriero e rivoluzionario che fu Gioacchino Murat, con un colpo di sciabola tagliava nelle provincie meridionali l'efficacia dei patti riversivi.

Ma se le nostre leggi devono avere un tipo, a me sembra assai più opportuno che abbiano il tipo italiano, massime se questo tipo italiano ha fatto buona prova. Ora esaminate le leggi dell'asse ecclesiastico, da quella del 29 maggio 1855 a quella per la provincia di Roma, e vi troverete il più scrupoloso rispetto della efficacia dei patti riversivi in omaggio appunto al diritto privato.

Nella legge del 29 maggio 1855 il concetto nitido, preciso del rispetto ai patti reversivi si manifesta come doveva manifestarsi, cioè con l'assoluto silenzio della legge; imperocchè l'efficacia del patto reversivo, dovendo esser regolata dal diritto comune, quando il legislatore in una legge speciale non vi poneva mano in modo alcuno, il diritto rimaneva impregiudicato. E abuserei del tempo e della pazienza della Camera, se volessi ricordare dottrine di scrittori e autorità di giurisprudenza a questo riguardo pel regno subalpino.

Ma vennero più tardi le annessioni. Ebbene scorrete i decreti del 1860 e 1861 per le Marche e per l'Umbria, leggete il decreto luogotenenziale Mancini del 17 febbraio 1861 per le provincie meridionali, e voi non troverete affermata neanche l'efficacia del patto reversivo; imperocchè quei legislatori, che pur facevano quelle leggi in tempi di rivoluzione e di gravi esigenze dello Stato, erano così coscienti osservatori del diritto dei cittadini e del rispetto alle private convenzioni, che non ritennero neppure necessario di dire che il patto reversivo dovesse avere efficacia. Essi si limitarono a questo: che siccome in corrispondenza ai beni vi erano le pensioni da pagare ai membri degli ordini religiosi soppressi, stabilivano il termine dal quale potesse cominciare l'azione di reversibilità; e soltanto per questo motivo, assolutamente secondario ed accessorio, voi trovate nei decreti del 1860 e 1861 ricordati i patti reversivi, per dire cioè che queste reversioni non avessero effetto se non dal giorno dell'estinzione dei componenti delle case religiose sopresse.

Venne poi la legge del 21 agosto 1862. Ricordiamo in quali condizioni fu fatta quella legge, quale scopo essa ebbe: dare allo Stato il modo di potere, coi beni delle corporazioni religiose, e facendo un'operazione su quei beni, provvedere al bilancio. Era una legge che si faceva con un concetto eminentemente fiscale, quantunque s'adducessero ragioni più alte di convenienza economica e politica.

Ebbene, nella legge 21 agosto 1862 voi trovate l'articolo 7º, nel quale precisamente sono esclusi dal passaggio al Demanio i beni, che sono soggetti al patto reversivo.

E questo, che avvenne nel 1862, avvenne nel 1866, avvenne nel 1867.

Possiamo dire dopo ciò, che i nostri precedenti sono per l'annullamento dei patti reversivi, che collimano colle disposizioni, che oggi viene a proporre l'onorevole Commissione? Ma, onorevoli colleghi, io vi domando il permesso di parlarvi di

un altro esempio, il quale per essere più recente, mi pare che meriti anche meglio di essere ricordato.

Nel disegno di legge presentato nella Sessione del decorso anno pel riordinamento del collegio dei cinesi in Napoli, l'onorevole Coppino, riferendosi agli stessi intendimenti dell'onorevole Luchini, proponeva un articolo 4 così concepito.

“ Tutti i beni dell'antico collegio dei cinesi, qualunque ne sia la provenienza sino alla promulgazione della presente legge, ancorchè donati o legati all'istituzione col patto della reversibilità e col vincolo di amministrazione fiduciaria, saranno a cura del Ministero definitivamente liquidati, ecc. ”

Come si vede, era la prima volta che questa questione ponevasi netta, chiara, precisa, dinanzi alla Camera, e l'onorevole Coppino proponente la legge, la risolveva nello stesso modo come la risolve l'onorevole Luchini nel suo articolo aggiuntivo. Quell'articolo venne accettato dal relatore della Commissione onorevole Florenzano, nel suo esuberante affetto di porre mano alla riforma del Collegio dei Cinesi. Si fece qui una lunga discussione, e molti emendamenti furono presentati. E l'onorevole Rosano e l'onorevole Plastino, e l'onorevole Bonghi, d'accordo coll'onorevole Boselli, che era succeduto al ministro Coppino, modificarono l'articolo in quella forma in cui trovavasi nella legge del 27 dicembre 1888, cioè senza l'inciso “ ancorchè donati o legati all'istituzione col patto della reversibilità. ”

La Camera affermò allora il suo diritto di provvedere alla riforma del Collegio dei cinesi, senza preoccuparsi soverchiamente dell'indole sua, d'essere cioè, per origine, di fondazione privata. Ma al tempo stesso la Camera volle affermare il rispetto del diritto comune; e questo bastava.

Luchini Odoardo, relatore. Ma la Camera non votò.

De. Bernardis, della Commissione. La Camera votò l'articolo modificato.

Luchini Odoardo, relatore. Ma non votò contro.

De Bernardis, della Commissione. E non aveva bisogno di votare contro, anzi non poteva più votare, se la questione veniva risolta con la soppressione dell'inciso.

I patti reversivi, io diceva, hanno il loro effetto per diritto comune, e non per concessione del legislatore.

L'onorevole relatore in quella brevissima, fugace deliberazione della questione che fu fatta, era richiesto da me e da altri perchè svolgesse in-

nanzi alla Commissione gli argomenti che lo inducevano a quella nuovissima proposta. Egli accennò allora a qualche autorovole parere; accennò all'opinione d'un egregio avvocato erariale che ha commentato le leggi dell'Asse ecclesiastico, il Tiepolo; accennò ad alcune sentenze della Cassazione di Roma e diceva: guardate: se l'efficacia dei patti riversivi non sta da se, ma dipende da concessione del legislatore, perchè non si potrebbe negare ora, quello che altra volta si è voluto generosamente concedere?

Ma questa non è teoria esatta e non è fondata sul vero. E che non sia nè esatta, nè fondata sul vero, io lo rilevo, non dall'opinione che fu enunciata da questo o da quel commentatore della legge sull'Asse ecclesiastico, non da quanto si è potuto scrivere incidentalmente in una sentenza pronunciata da una Corte, ma dalla storia legislativa.

Riscontriamo infatti, se vi piace, la discussione della legge del 1866.

Quella legge fu votata in momenti assai difficili pel nostro paese. La discussione sull'efficacia dei patti riversivi ebbe luogo il giorno 16 giugno, tre o quattro giorni innanzi a quello in cui le armi italiane s'apparecchiavano a sostenere le ultime battaglie per la guerra d'indipendenza; quando le nostre truppe si erano già raccolte sul Mincio; quando già la guerra era stata dichiarata. Come ho detto il Governo ed il Parlamento, scrupolosamente rispettando i patti riversivi, si limitavano a disporre, che cotesta riversione si dovesse esercitare sulla rendita iscritta, e non sui beni in natura, poichè questi erano passati al Demanio, ed il Demanio doveva avvalersene per gli urgenti bisogni del bilancio. Or bene, nonostante che le condizioni politiche d'Italia fossero quali le ho ricordate poc' anzi; non ostante che i patti riversivi fossero rispettati, una grave discussione sorse alla Camera sulla legittimità a restringere la riversione sulla rendita iscritta, e non sui beni in natura.

Onorevoli colleghi, consentitemi che io legga le brevi parole che furono pronunziate allora dall'onorevole Cadorna.

Egli diceva: " Il diritto di riversione non si può considerare già come una semplice aspettativa, Dio ci liberi dal considerarlo tale; esso è un diritto perfetto, acquisito, ma pure è un diritto, che per produrre il suo effetto a favore di colui che lo tiene, vi è bisogno che si verifichi una condizione, e possiamo considerare questa condizione rapporto a lui, all'avente diritto, come casuale, perchè la condizione potestativa pel legislatore è casuale pei privati, non dipendendo

da loro l'azione del legislatore, per cui il fatto del principe si è sempre considerato come fatto di forza maggiore. »

Ed aggiungo, che era così sicuro il convincimento dell'onorevole Cordova, che a questo diritto quesito di riversibilità non potesse por limite neanche l'articolo, che alla riversibilità toglieva efficacia in quanto concerneva i beni destinati agli usi d'istruzione o di beneficenza, che egli aggiungeva, indi a poco queste altre parole: " Io sono sicuro che i tribunali, soprattutto quelli che hanno nel loro seno magistrati dotti, e che si ispirano allo spirito della legge, ancora quando il testo della legge rimanesse come è, nel caso che si presentasse taluno ad esercitare un diritto di riversione già verificata, e non da verificarsi per ragione della soppressione delle case religiose, i tribunali farebbero diritto alla domanda di dare in natura i beni, anzichè di dare della rendita. »

E per evitare questo evento, pericoloso per le condizioni nelle quali si trovava lo Stato, l'onorevole Cordova propose un emendamento, che fu approvato dalla Camera.

Lasciamo dunque da parte la questione se il legislatore con la legge del 1866 abbia concesso l'efficacia ai patti riversivi; e se alcuni vogliono chiamare concessione del legislatore quella di cui parliamo, diciamo pure che è concessione altresì quella dell'articolo 436, se non erro, del Codice civile, ove è scritto che il diritto di proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

Dunque, onorevoli colleghi, se non mi sbaglio, credo di avervi dimostrato che il proponente di quest'articolo con esso è venuto a contraddire se stesso e i principii, che ripetute volte ha dichiarato di voler mantenere. Credo aver del pari dimostrato che quest'articolo contraddice al nostro diritto positivo, offendendolo apertamente. Credo aver dimostrato che quest'articolo contraddice a tutta la nostra storia legislativa, dalla legge del 1855 a quella del dicembre scorso sul collegio dei Cinesi.

Ma per quale utilità tanta somma di contraddizioni e di offese al diritto?

Io non so, e per verità non credo che nè l'onorevole relatore, nè il Governo, sappiano a quanto ammonti il patrimonio della beneficenza sottoposto al patto espresso della riversione. E dico patto espresso della riversione ad arte e non a caso; imperocchè, io non vorrei essere frainteso; non vorrei che si credesse che, col respingere

quest'articolo, io intenda di lasciare la porta aperta a tutti quanti quei giudizi audaci, che per applicazione di altre leggi si sono promossi invocandosi la teoria: *causa data, causa non secuta*.

Io intendo di distinguere la condizione espressa dalla tacita; e quando ci troviamo di fronte ad una condizione semplicemente tacita, io credo che essa non ci debba trattenere; imperocchè non è lecito a noi andare ad indagare quale possa essere stata nella notte dei tempi la mente del testatore e del donatore.

Ora spiegato così il mio concetto, io non so se il Governo o il relatore possano dire a quanto ammonti il patrimonio soggetto al patto di reversione esplicito, espresso; ma credo che di questa ricerca noi dobbiamo fare a meno.

Se il principio giuridico, che ho avuto l'onore di esporre alla Camera, sta; sta indipendentemente dall'importanza degli effetti che esso può produrre. Quando la Camera nel 1866 e nel 1867 votò le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, non pensò a quanto ammontasse il patrimonio delle Corporazioni religiose soppresse, che poteva per avventura tornare ai privati. La Camera allora fu compresa del concetto giuridico che doveva rispettare e lo rispettò; quantunque allora lo Stato avesse bisogno dei milioni delle Corporazioni religiose soppresse, e la legge rivestisse necessariamente carattere fiscale.

Ma io credo che la questione dell'utilità di questo articolo di legge destinato a perturbare radicalmente il nostro diritto positivo, e tutti i principii d'ordine, che sono stati fin qui inviolabili, vada riguardata con un criterio superiore e d'indole diversa.

Si dica quel che si vuole; questa legge ha dato luogo a gravi preoccupazioni in molte parti del paese. L'onorevole ministro dell'interno ci ha detto, in una delle ultime tornate, e, ieri l'altro, lo ha ripetuto il relatore della Commissione, onorevole Luchini, che la carità non si è arrestata, paurosa e sfiduciata, innanzi alla presentazione di questo disegno di legge. Io non ne dubito; credo anzi che la carità, come non si è arrestata fin qui, non si arresterà nemmeno in prosieguo; e non si arresterà mai, fino a quando il cuore degli uomini batterà innanzi alle miserie di chiunque soffre ed implora soccorso. Ma, onorevoli colleghi, non si tratta di questo, si tratta di sapere se, di fronte a certe disposizioni che s'infiltrano nelle nostre leggi, la carità vorrà continuare ad espandersi verso quegli enti che la nuova legge predilige, o se, invece, non sarà in-

dotta (non dirò costretta) a cercare altri modi di espandersi.

Ricordatevi, o signori, del Belgio. Anche in quel paese si è concentrato, si è riformato, si è soppresso; e voi, oggi, sopra tutte quante le istituzioni, ne vedete una sola che giganteggia; ma è una istituzione che deve essere in grave sospetto al legislatore ed all'uomo di Stato: la istituzione, cioè, dell'eredità fiduciaria: imperocchè è la forma con la quale i beni si sottraggono davvero alla vigilanza, al controllo dello Stato.

Ora ha detto il presidente del Consiglio, e ha ripetuto ieri l'altro il relatore della legge, che, ogni anno, la carità in Italia versa 14, 15, 16 milioni. Ma sapete come questo patrimonio, dato dalla carità, negli ultimi anni, si è venuto distribuendo? Onorevoli colleghi, negli ultimi giorni in cui la vostra Commissione si apparecchiava a porre termine al suo lavoro, il direttore dell'ufficio di statistica ci faceva tenere le bozze di stampa dell'ultima statistica delle Opere pie. Non so se molti abbiano avuto l'agio e il tempo di porvi lo sguardo, permettete a me di citarvene alcune cifre soltanto.

Nel 1881, le Congregazioni di carità, che noi prescegliamo come organo principalissimo, se non unico, della carità, hanno raccolto lasciti per 1,711,976 lire.

Le Opere pie che noi sopprimiamo o concentriamo, hanno raccolto il doppio: lire 2,666,395. E notate che in questo stesso anno s' sono avuti nove lasciti nuovi per dotazioni, 87 per ritiri o conservatorii, 17 per Opere pie di culto o beneficenza.

Questa proporzione dall'81 in poi si mantiene costante.

Nell'83 le Congregazioni di carità prendono 765,000 lire, e le Opere pie, che noi condanniamo, lire 1,404,000.

Nell'85 le prime 888,000, le seconde 1,561,000 lire. Nell'86 le prime 958,000, le seconde lire 1,678,000. Potrei proseguire, ma sarebbe operava, imperocchè la conclusione è sempre, che le condizioni di fatto dello spirito pubblico non sono favorevoli a quelle Congregazioni di carità che noi privilegiamo sopra ogni altro Istituto. Forse è un'opinione erronea, e potrà essere corretta; ma ciò sarà opera del tempo, non della nostra volontà. Ma quando voi dite a questi benefattori: "per elargire le vostre ricchezze dovreste, assolutamente o quasi, passare per le Congregazioni di carità," ed aggiungete per di più un articolo come questo, col quale voi dichiarate

che le condizioni espresse, stipulate in un pubblico istrumento, non debbano valere affatto, siete sicuri, che se la carità non verrà meno, voi riuscirete a dirigerla verso quelle Opere pie, che con la nuova legge intendete riconoscere?

Io credo però che la questione dell'utilità debba essere considerata anche più seriamente sotto un altro aspetto. Sembra a me, per quanto conosco il nostro paese, che presso di noi, più che altrove, sia vivo il sentimento del diritto, e la percezione dei limiti, che ogni legge deve avere.

Presso di noi, forse anche più che altrove, il giusto si offende e si viola; ma si offende e si viola per passione o per interesse, ma non perchè questo senso del limite e questa percezione del giusto sia ignota o non sia intesa. Ora in un paese come il nostro, quando si dà un esempio, permettetemi che dica la vera parola come mi viene dall'animo, così stridente, di violazione del diritto privato, mi pare che non se ne possano attendere che questi risultati: o che l'esempio produca i suoi frutti malefici; ovvero che il paese coinvolga in una stessa condanna tutta quanta la legge che contiene un articolo, che offende in questo modo il diritto. E questi a me sembrano danni politici gravissimi. Io vi diceva, poc'anzi, ripetendo le parole di un carissimo collega, il Plastico, che aspiro moltissimo ad ordinamenti pei quali, in giusti limiti, il diritto pubblico prevalga al diritto privato, ma io non intendo ordinamenti che col diritto pubblico sopprimano il diritto privato.

La nostra Camera ha ricordi altissimi a questo riguardo ed a chi, come me, è privo di qualsiasi autorità per intrattenersi sopra una questione così elevata, deve esser lecito il potersi fare scudo dell'autorità infinita della Camera stessa.

Orbene: nella discussione della legge del 1862 l'onorevole Catucci, che fece allora la parte che fa ora il nostro collega Piacentini col suo emendamento, venne a proporre un articolo così concepito: "Nessun'influenza governativa potrà essere esercitata sugli istituti di cui è parola negli articoli 1 e 2 della presente legge, se così sarà stato disposto (a pena di nullità e decadenza) dai fondatori dell'istituto medesimo."

Era una risoluzione formale ed esplicita per la quale il legislatore veniva a porre fuori della vigilanza dello Stato quelle Istituzioni di carità; con eccessivo ed esagerato ossequio alle regole del diritto privato. Orbene: l'onorevole Minghetti che era allora relatore di quella legge sulle Opere pie, per la quale ha oggi l'onore di essere re-

latore l'onorevole Luchini, rispose in questi termini:

"La Commissione vuole che si distingua accuratamente l'ingerenza dalla vigilanza. Se si tratta di ingerenza amministrativa, evidentemente dal contesto della legge risulta che vera e propria ingerenza non sussiste; è la deputazione provinciale quella che sancisce gli atti ai quali occorre l'approvazione, e che sono dichiarati nell'articolo 15. Per questa parte adunque l'articolo che propone l'onorevole Catucci sarebbe superfluo."

"Se poi si vuole alludere alla vigilanza governativa, a quell'alta tutela che, nell'interesse dell'ordine, il Governo ha sopra tutte le amministrazioni, io credo che non si possa in verun modo escludere.

"Poniamo che un testatore avesse dichiarato a cagion d'esempio, che se il Governo vuole in alcun modo vigilare sull'amministrazione dell'opera pia da esso fondata, il lascito tornerà ai suoi eredi legittimi, o ad altri da esso indicati. Io credo che quand'anche un testatore avesse fatto questa disposizione essa sarebbe *ipso jure* nulla, poichè non si può ammettere che una disposizione testamentaria impedisca quell'alta sorveglianza alla quale il Governo non può in alcuna guisa rinunciare senza mutare la propria essenza e rinunciare al proprio ufficio."

Ora, onorevoli colleghi, questo era il parere dell'onorevole Minghetti, cioè d'uno degli statisti italiani che ebbe il più completo ed il più logico concetto dello stato moderno; ed a questo concetto egli non credeva che fosse necessario dare sanzione con un articolo della legge, imperocchè è troppo evidente, e troppo chiaro che le istituzioni pubbliche non possono essere regolate se non dal diritto pubblico...

Luchini Odoardo, relatore. Grazie tante.

De Bernardis, della Commissione. ... e quindi la loro vigilanza deve essere unicamente circoscritta dal diritto pubblico, e non vi è forza di testamenti o di contratti che vi si opponga.

Ma qui non si tratta di questo, e l'emendamento del Catucci, che giustamente fu respinto dall'onorevole Minghetti, non può dirsi che fosse fatto precisamente per sollevare la questione che la Commissione ci propone oggi di risolvere; chè anzi la questione promossa allora inopportuno, non ha nulla di comune con quella di oggi. Altro è la vigilanza sulle Opere pie; diritto e dovere supremo dello Stato; altro è dichiarare la nullità d'un contratto stipulato, sotto la salvaguardia delle leggi imperanti, e che le leggi devono tutelare.

Onorevoli colleghi, avendo preso a parlare più per fare una dichiarazione che un discorso, io non voglio più a lungo infastidire la Camera, insistendo su questa distinzione, che credo evidentissima. Io non intendo che lo Stato circoscriva le sue funzioni, a garantire la pace sociale ed al mantenere la sicurezza pubblica; io voglio che lo Stato oltre ad esercitare le funzioni di gendarme, di soldato, di giudice, abbia funzioni positive molto più larghe e molto più complesse.

Credo che la civiltà moderna, che è stata, singolarmente nei primi tre quarti di questo secolo, egoistica, forse per necessità di cose e forse ancora per condizione di progresso, debba tendere, come tende, a divenir sempre più larga e sociale. Tutto questo comprendo, e lodo questa cresciuta efficacia dell'unità sociale; ma se lo Stato, consentitemi questo ricordo del Greiff, se lo Stato non fosse che una potenza negativa, contro cui il cittadino deve esser sempre in lotta, come si costituirebbe la patria? La patria non è soltanto una accolta d'individui, ma corpo, anima, persona. Però il principio dello Stato attivo ed operoso non deve escludere i diritti dell'individuo; non deve offendere le ragioni di esso.

Il grave problema, innanzi al quale mi pare che la Commissione, abbia smarrita la diritta via, è quello di conciliare i due termini; è quello di rimanere in quel limite, in cui l'individuo non si sopprime nè si opprime, ma lo si completa, lo si aiuta, lo si sorregge. L'onorevole Pellegrini parlava della molecola Cartosiana, che lascia l'individuo nel suo egoismo, che per essere l'antitesi dell'amore, nulla può creare, nulla generare.

Ma come respingo questa teorica, altrettanto credo di dover respingere la soverchia, ed eccessiva, ed esorbitante ingerenza dello Stato, che giunge ad annullare ed abbattere ogni efficacia dell'individuo. Il termine medio è quello che deve cercarsi, ed a me pare che esso non possa raggiungersi, se non ricorrendo a quel principio, che deve essere la legge d'ogni legge, cioè la giustizia. E poichè questo principio di giustizia io credo apertamente violato da quello che la Commissione ci propone, ho voluto fare questa dichiarazione, e spiegare perchè voterò contro. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Parlo in sostegno della proposta del Governo e della Commissione. E mi piace anzitutto di osservare all'onorevole De Bernardis, che se l'onorevole Piacentini ha sentito la necessità di fare una proposta speciale, perchè a suo modo di vedere i patti reversivi fossero rispettati, ciò im-

porta che egli, giurista emerito come l'onorevole De Bernardis, sentiva bene che se le cose rimanevano quali erano, le conseguenze sarebbero state anche le stesse, cioè la negazione dell'efficacia dei patti. (*Interruzioni*).

Onorevole De Bernardis, mi dia un poco di tempo e se ne persuaderà anche lei.

Signori, nella discussione di questa legge vi sono state due false preoccupazioni. Dalla prima di esse l'onorevole De Bernardis ha cercato di scagionarsi, ma poscia vi è rientrato.

La prima preoccupazione è che gli oppositori non si sono ricordati che qui eravamo in materia di pubblico diritto, in materia la quale è sottratta ad ogni transazione. È materia, come dicono i giuristi, fuori commercio. Trattasi del diritto inalienabile ed imprescrittibile della sovranità dello Stato sulle cose di diritto pubblico.

In questa discussione si è cercato sempre di opporre il diritto privato di fronte al diritto pubblico, mentre, o signori, non bisognava dimenticare l'articolo 2 del Codice civile, in cui è detto espressamente che i diritti attribuiti ai corpi morali costituiscono materia di diritto pubblico.

La seconda preoccupazione, e ritengo che essa sia la vera causa di tutti gli equivoci, è la seguente.

Si è parlato di questa legge come di una legge di spoglio e di morte, di una legge, la quale distrugga tutto l'edificio della carità pubblica.

E da ciò la conseguenza che con la morte delle istituzioni investite de' beni, si verificano i patti reversivi.

Ma questo è un gravissimo errore. È una legge che modifica, e trasforma a seconda dei bisogni dei tempi e della carità vera, ed è perciò una legge vivificatrice delle istituzioni di pubblica beneficenza, non già una legge di distruzione.

Così, ogni parallelo svanisce tra la legge che noi discutiamo, e quella di soppressione delle Corporazioni religiose.

L'onorevole preopinante, che ha voluto ricordare quelle leggi, avrebbe potuto proprio con esse persuadersi del contrario.

Prima di tutto ricorderò che i patti reversivi, anche nelle donazioni e nelle fondazioni dei corpi morali ecclesiastici, erano antichi; ma il diritto canonico non li ha mai rispettati.

La Chiesa non ha mai lasciato quello che aveva preso. Ci voleva una decisione del sommo gerarca per ammettere l'efficacia dei patti reversivi, e non erano mai ammessi, perchè la Chiesa trasformava a suo talento gli enti ecclesiastici, e riteneva che anche i diritti di patronato erano una concessione sua. La Chiesa avea ed ha un concetto,

che non era nella potestà laica; essa si considerava come universale, mentre nella potestà laica il corpo morale ecclesiastico era singolo e distinto, e per cui vi era bisogno del regio *placet*.

Ora che cosa è avvenuto quando si sono abolite le corporazioni religiose?

È facile intenderlo.

La carità pubblica è proprio il patrimonio morale più prezioso dell'amministrazione dello Stato, che ha la missione di garantire e promuovere il benessere dei cittadini.

Lo Stato è nella sua provincia, quando si tratta di beneficenza, ma non era nella sua provincia, quando si trattava di enti ecclesiastici.

Aboliti gli enti ecclesiastici, per alte necessità sociali, che cosa ha fatto il legislatore?

Ha chiamato parecchi alla successione; il Demanio pel 30 per cento. I beni incamerati, cioè le rendite, non le ha prese già lo Stato, ma si volle creare una amministrazione speciale con missione di stralcio e di provvedere al culto.

Ma, onorevole De Bernardis, la legge del 1866 ha fatto qualche altra cosa.

Quando ha chiamato, (e dimostrerò di qui a poco che cosa ha detto su di ciò la Corte di cassazione), quando ha chiamato per diritto di reversibilità i privati, li ha esclusi nel caso in cui i beni fossero devoluti ai Comuni per scopi di beneficenza e di carità.

La legge di abolizione delle Corporazioni religiose attribuisce ai Comuni i beni di quelle corporazioni le quali fossero state indirizzate alla cura degl'infermi e della pubblica istruzione. Ma poi soggiunge dopo avere ammesso questo diritto.

“ In nessun caso potrà la reversibilità o devoluzione aver luogo per i beni, i quali sono devoluti ai Comuni pel disposto dell'articolo 19. ”

Ora, o signori, è assai strano quello che voi volete in questa legge: nella legge di abolizione delle Corporazioni religiose, la quale non aveva per scopo la beneficenza, si è riconosciuto limitatamente il diritto di reversibilità, e si è poi negato questo diritto, quando si tratta di beni i quali sono dati alla pubblica beneficenza; e oggi poi che discutete una legge organica e rordinatrice della beneficenza pubblica, dimenticate l'articolo 22 della legge di abolizione delle Corporazioni religiose!

È possibile ciò? Il legislatore ha negato il patto reversivo quando nelle leggi di soppressione lo aveva ammesso per regola, nel caso di beneficenza. E voi lo ammetterete proprio nella legge della beneficenza?

È questa, onorevole De Bernardis, la legislazione nostra: questi sono i precedenti: quando si tratta di fondazioni di beni i quali siano dedicati alla beneficenza, questi beni non tornano mai ai privati. E lo ripeto ancora, se l'abbiamo nella legge del 1866, sfido io a non consacrarlo in una legge di questo genere.

L'onorevole De Bernardis, poi, mentre ammette che trattasi di materia di diritto pubblico, rientra subito nel diritto privato. Ma chi nega la carità e la beneficenza esercitate da' privati in tutte le forme, in tutti i modi, in tutti gli inesauribili trovati dell'ingegno umano? Qui la questione è diversa; la questione nella presente discussione è di vedere se la carità pubblica, la quale piglia personalità giuridica come corpo morale, debba essere sottratta all'assoluta sorveglianza, al diritto assoluto dello Stato nel modificare le istituzioni di pubblica beneficenza, a seconda dei bisogni de' tempi e della civiltà del paese.

E del resto il patto reversivo di una volta nemmeno oggi potrebbe valere nel diritto comune. Le nuove leggi sono assolutamente contrarie alle sostituzioni.

Non parliamo di conduzioni risolutive nelle successioni statutarie, perchè tante volte la Corte di cassazione ha deciso questa questione. E per ciò che si riferisce alle donazioni, vi è una disposizione espressa nel Codice civile, in cui è detto che non si possono fare per donazione le sostituzioni che sono vietate per testamento.

Voi non trovate nel nostro Codice che il solo patto reversivo a favore dello stesso donante, non già de' suoi eredi.

Io non sviluppo queste dottrine, che sono elementari. Ho qui una sentenza aurea del luglio 1889 della Cassazione di Roma, che presenterò a chi la vuol leggere. Ma, ripeto, oggi non si tratta di una questione di diritto privato, ma di diritto pubblico. Che cosa facciamo noi? Le corporazioni religiose morivano, perchè noi le uccidevamo; ma non uccidiamo le istituzioni di beneficenza, noi le modifichiamo e le vivifichiamo. Quindi manca la base a qualunque disputa sui patti reversivi. Anche gli enti ecclesiastici conservati noi li abbiamo convertiti e modificati.

Oggi esistono e continueranno ad esistere molte altre istituzioni che noi abbiamo trasformate, senza scuoterne il patrimonio, e tutta la legislazione nostra è fatta in questa guisa.

Se ne vuole una prova pratica? Eccola: Nelle leggi di soppressione i beni che erano stati lasciati a mo' d'esempio, ai Barnabiti, o ad altre corpo-

razioni che insegnavano senza scuoterne il patrimonio, oggi vanno ai Comuni per l'insegnamento.

Ebbene i Comuni, invece di fare insegnare dai Barnabiti, o dalle altre corporazioni religiose, come prima, fanno insegnare da maestri laici, che spesso hanno delle credenze religiose affatto opposte. La istruzione rimane, ma si muta e si trasforma e in ciò consiste la trasformazione dei nuovi tempi. E volete voi impedirli quando si tratta di pubblica beneficenza?

Ecco, o signori, quali sono le mie idee intorno alla questione.

Ripeto, la carità privata può assumere tutte le forme; ma voi non avete il diritto di far assumere la solenne personalità giuridica a una istituzione, che diventa un pubblico stabilimento, quando intendete di frammettervi ancora contro l'opera vivificatrice del legislatore.

Create e sopprimete quanto volete la vostra carità nel diritto privato, ma nel diritto pubblico dovete sottostare alle leggi generali.

Qui non muoiono le istituzioni; qui le istituzioni rivivono, e rivivono con altre forme e con nuova giovinezza. E voi perciò confondete la forma con la sostanza.

Mi riassumo, perchè ho voluto esser breve, salvo a riprendere a parlare, se ne sarà il caso.

Si è detto sempre che gli uomini passano e le istituzioni restano. Questo apoftegma politico dev'essere inteso pei singoli, non pei grandi interessi sociali, pei civili progressi delle nazioni, per i diritti che il paese possiede incondizionatamente a vedere modificate le sue leggi a seconda dei proprii bisogni. V'è in ciò un'altra formula: le vecchie generazioni cadono, le nuove generazioni arrivano, gettando a brandelli il vecchio fardello medioevale, e voi non potete pretendere di imporglielo ancora.

La civiltà del paese reclama delle nuove leggi sulle istituzioni che lo toccano dappresso, e voi non potete pretendere che la memoria del vecchio e accigliato testatore impedisca le grandi finalità della storia e cristallizzi il genere umano.

Le leggi sono di loro natura revocabili, e voi non avete il diritto di vincolare il potere legislativo a non modificare tutto ciò che tiene al diritto pubblico. Le nuove generazioni arrivano; esse hanno diritto a leggi nuove. (*Bene!*)

Presidente. Ora spetterebbe la facoltà di parlare all'onorevole De Zerbi, ma se l'onorevole De Zerbi intende parlare nello stesso senso dell'onorevole Indelli può riservarsi di parlare dopo.

De Zerbi. Sì, sì, parlerò dopo.

Presidente. L'onorevole Piacentini ha facoltà di parlare.

Piacentini. Onorevoli colleghi, io non intendo tediare la Camera ripetendo le cose che ho già detto quando ebbi l'onore di svolgere il mio emendamento. Neppure intendo entrare nel campo così bene percorso dall'onorevole De Bernardis. Se lo facessi mi sembrerebbe di abusare inutilmente della vostra pazienza, perchè sono convinto che non potrei nulla aggiungere all'efficacia delle sue parole.

L'onorevole Indelli, accennando alla mia proposta, osservò che il fatto solo di averla presentata significava riconoscere che senza di essa, i patti reversivi si dovessero intendere aboliti dalla legge. Ora io non posso ammettere questa interpretazione dell'onorevole Indelli. Al più la presentazione di quella proposta poteva denotare il dubbio se con questa legge s'intendesse o no abolire i patti reversivi; ma non si può interpretarlo nel senso che io abbia supposto un solo momento che il silenzio della legge equivallesse alla completa abolizione di ogni clausola risolutiva.

Lo scopo finale della mia proposta era quello d'impedire che avidi eredi, profittando del conflitto in cui le nuove disposizioni della legge si potessero trovare con la volontà del testatore, volessero sottrarre alla pubblica beneficenza una parte delle sostanze destinate alla beneficenza medesima.

Luchini Odoardo, relatore. Allora voti l'articolo.

Piacentini. E mi parve solo mezzo legittimo per impedire quell'evento il proclamare il massimo rispetto alla volontà dei testatori nei casi in cui questa fosse chiara, assoluta, imprescindibile, ed avesse per oggetto cose lecite ed oneste.

Alla Commissione invece piacque di tenere altra via; essa, per togliere di mezzo ogni possibilità di conflitto tra la legge e la volontà dei testatori, volle resecare, volle mutilare questa volontà. Dunque noi ci troviamo d'accordo quanto al fine, ma non quanto ai mezzi.

Ritornando col pensiero agli articoli già votati, mi sembra che il rispetto alla volontà dei testatori dovrebbe essere l'unico criterio da seguire per risolvere la questione, poichè, non una, ma più volte, in quegli articoli si parla di attenersi al disposto delle tavole di fondazione. Ma io domando: in che consiste questo rispetto se noi veniamo meno ad esso quando la volontà si manifesta nel modo il più esplicito, il più imperativo? Non è serio il rispettarla solo quando si tratta di prendere tutto ciò che essa ha dato, e quando poi trattasi di fare ciò che essa desidera, dichiarare aperta rivolta.

Io non auguro a quanti sono padri di famiglia in quest'Aula che le loro famiglie rispettino le loro volontà, come la Commissione vorrebbe che fosse rispettata quella dei fondatori.

Peraltro mi spiacerebbe che alle mie parole si desse un significato troppo assoluto.

Ebbi già l'onore di dichiarare alla Camera che, quando la volontà dei fondatori, in qualche modo si presta alle modificazioni reclamate dalle esigenze sociali moderne, noi non solo possiamo, ma dobbiamo anzi procedere a quelle riforme per le quali si possa meglio raggiungere il fine che essi si sono proposti.

Io convengo, generalmente parlando, che chi vuole il fine, si presuma che voglia anche i mezzi più atti a raggiungerlo. Convengo con quello che dicevano già tanto bene l'onorevole Luciani e l'onorevole Bonacci, che se questi testatori avessero potuto prevedere le nuove aspirazioni, le nuove esigenze della società nostra, essi sarebbero stati i primi a prescrivere quelle riforme, che si ravvisano più idonee per raggiungere i fini da loro voluti; ma, o signori, ogni regola ha la sua eccezione. Quando la volontà del testatore resiste a qualunque modificazione, quando essa ha stabilito dei limiti, varcati i quali dichiara apertamente che i beni debbano ritornare ai suoi eredi, noi non abbiamo alcun diritto di varcare quei limiti.

Dicevano gli antichi, "*ubi verba sunt clara, non potest admitti voluntatis quaestio.*" E se l'ermeneutica più ingegnosa resta disarmata di fronte al volere assoluto di certe disposizioni, se non si può far altro che rispettarle o distruggerle, noi non possiamo distruggerle senza essere ingiusti. Io quindi non sono con coloro che vogliono tutto cristallizzare, ma neppure con quelli che vorrebbero tutto plasmare.

E se, in questo nuovo rimpasto delle Opere pie, sotto la mano sentiamo qualche durezza che resista a qualunque pressione, che non si possa modificare senza infrangerla, dobbiamo sceverarla, dobbiamo escluderla da qualsiasi trasformazione.

Ad ogni modo io sono lieto di poter accettare in parte la proposta della Commissione, ossia nella parte che si riferisce alla tutela ed alla vigilanza. L'accetto perchè è quasi pienamente conforme alle idee da me esposte. L'accetto perchè contempla i casi meno gravi, e la giurisprudenza si è spiegata già in questo senso. L'accetto altresì per dimostrare come anche io sia animato da quello spirito di conciliazione, di cui il presidente del Consiglio ha dato per il primo l'esem-

pio; invitando i colleghi a seguirlo dove loro fosse possibile.

Ma io non posso egualmente accettare il resto, e specialmente quella parte dell'articolo che si riferisce ai mutamenti di fine di cui all'articolo 60. In primo luogo, onorevoli colleghi, è nell'articolo 60, che noi troviamo raccomandato il rispetto alla volontà dei testatori. In secondo luogo nessuno può dubitare che questa disposizione sia molto grave; ch'essa tende ad introdurre un *jus singulare contra rationem juris*, che stabilisce una deroga al diritto comune, una deroga ai principi sanciti dagli articoli 1065, 1071, 1078 e seguenti del Codice civile.

Ora tutto ciò non può farsi se non ne venga dimostrata l'imperiosa necessità.

Onorevoli colleghi, io vi prego di riandare col pensiero il lavoro della Commissione Reale d'inchiesta. Essa ha prolungato le sue indagini per ben 12 anni e ce ne ha offerto i risultati in otto volumi; ci ha fatto vedere le Opere pie nel caleidoscopio dei suoi quadri statistici sotto tutti gli aspetti. Non v'è carattere un po' spiccato, non v'è elemento comune a più istituzioni che non le abbia dato motivo di presentarle sotto sempre nuove forme di aggruppamenti. Eppure in tutto quel suo complicato e voluminoso lavoro non si fa il menomo cenno di cotesti patti reversivi.

Ora, o signori, che cosa significa ciò? Significa forse che la Commissione abbia trascurato le indagini? No certamente: significa che i patti reversivi si presentavano agli sguardi di quella Commissione come una quantità da potersi negligenza, come una quantità che sfugge a qualunque analisi la più coscienziosa, la più minuta.

Infatti io ritengo che il divieto dei testatori relativamente alla mutazione del fine, sia cosa più unica che rara nelle antiche fondazioni. E la ragione è semplicissima, onorevoli colleghi: perchè, per prevedere il mutamento del fine, bisogna prevedere il mutamento delle condizioni sociali; cosa che i fondatori delle Opere pie, ai loro tempi neppure sospettavano. Quindi, tutto lascia supporre che i casi contemplati dalla Commissione o non vi siano affatto o siano rarissimi. Ciò posto non saprei vedere la ragione per adottare un così grave provvedimento. E noi dobbiamo rammentare che il legislatore non si deve occupare di ciò che avviene molto raramente. La sapienza romana insegna che: *ex eis quae uno aliquo casu accidunt, jura non constituuntur*. Il giuriconsulto Paolo diceva: "*Quod semel aut bis existit, praetercunt legeslatores.*" E dunque tutt'altro che dimostrata la necessità di giungere allo-

estremo a cui vuol giungere la onorevole Commissione; ed il farlo, senza neppure potere addurre un motivo plausibile, mi sembra cosa men che reverente verso la venerata memoria dei nostri maggiori; i quali hanno pure qualche titolo ai nostri riguardi, essi che hanno dotata la pubblica beneficenza di un patrimonio così cospicuo, essi che son venuti in soccorso delle miserie del loro paese, con larghezza, con munificenza regale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Zerbi.

De Zerbi. Io che ho taciuto fin qui durante la discussione di questa legge, avrei dovuto continuare a tacere ora che si tratta di grave e delicata questione di diritto, nella quale sono, più che nelle altre, incompetente. E dovrei continuare a tacere anche perchè intorno a tale questione ha parlato, in senso opposto a quello che a me par giusto, l'onorevole De Bernardis con copia di argomenti solidi, con forma ornata ed affascinante; e perchè vedo giungere all'ultima ora, non come il soccorso di Pisa, ma come la riserva del principe imperiale a Königsratz, il mio onorevole amico Chimirri, il quale probabilmente mi polverizzerà dopo che avrò dette le mie ragioni. *(Si ride).*

Ma mi sono lasciato vincere dalla tentazione di parlare, poichè la questione mi è sembrata non solamente giuridica, ma anche di buon senso; ed il buon senso è certamente la legge delle leggi, ed ogni diritto nasce dal fatto: *ex facto oritur ius!* Onde posso anch'io vedere quale questo fatto sia, e se dal fatto quale realmente è, possa scaturire questo o quel diritto.

Io ho udito parlare di convenzione nazionale, di disposizioni rivoluzionarie, di annullare la volontà dei testatori, di vilipendere la venerata memoria dei morti! Ebbene, invece si tratta di cosa molto semplice e molto innocente; si tratta di vedere se alcune condizioni risolutive che sono nei testamenti, si possano verificare, e se verificandosi siano conformi alla legge.

Infatti la ragione legale più forte che ho udito addurre è stata questa: che il patto di riversione non sia altro se non una condizione risolutiva che il testatore appone. Ma questa condizione risolutiva si potrà poi verificare? Guardiamo il fatto. Non si verificherà più pel caso d'ingerenza del Governo (presa questa parola nel senso generale) nell'amministrazione dell'Opera pia; e non si verificherà in caso di trasformazione.

Non nel primo caso, dappoichè l'intenzione del testatore, allorchè cominciò la condizione risolutiva per il caso che fosse mutata l'amministrazione

da come egli voleva, fu unicamente quella di cautelare la beneficenza che *multas habet cautiones*; e fra le cautele è appunto compresa anche quella che assume le forme di minaccia.

Ma quando la legge è imperativa ed impone agli amministratori certe date regole, non è più il caso di una cautela contro il capriccio, nè di sostituire la tutela di un morto alla tutela che può esercitare la collettività dei vivi ben organizzata; la tutela di un morto che da molti anni giace nella tomba e non può partecipare al progresso del suo paese, alla tutela che possono esercitare gli uffici pubblici i quali continuamente si rinnovano e che sono sotto il sindacato dell'opinione pubblica.

Ed in quanto a trasformazioni del fine, io vi faccio notare, o signori, che è trasformata la questione, perchè il fine delle Opere pie non perisce più secondo la nuova legge.

Ogni Opera pia è concatenata con le altre; la carità è un tutto armonico di cui ogni Opera pia è una parte e tutti voi intendete che migliorare non è uccidere; che sviluppare non è far perire; e che il rispetto, che nell'articolo 60 della legge, si disse doversi serbare sempre alle tavole di fondazione, non è una contraddizione, ma dimostra invece che la trasformazione sarà fatta solamente quando sarà necessaria.

Voi avete, per esempio, alcune Opere pie per assistere i condannati a morte. Ed ora che il nuovo Codice penale ha abolito la pena di morte, credete voi che i beni di queste Opere pie non debbano più rimanere alla carità, ma debbano invece ritornare agli eredi del sangue del testatore il quale è morto chi sa da quanti anni?

La condizione dunque, che diventa condizione contro legge (dappoichè è contro legge il supporre le Opere pie divise ed inimiche quando la legge dice che debbono formare un tutto armonico) non si verifica, e si deve avere come non scritta.

Senonchè invece di abbandonare la questione alle fluttuazioni della giurisprudenza, poichè i molti avidi eredi, dei quali parlava l'onorevole Piacentini, si daranno certo da fare per cercare di prendere parte del patrimonio dei poveri, decidiamolo noi. E tanto più dobbiamo sentire la opportunità di deciderlo, inquantochè la questione è ben grave, e si tratta non di uno o due, ma di centinaia di milioni che sarebbero sottratti al patrimonio dei poveri, qualora i patti di riversione non fossero annullati.

Le conseguenze, o signori, di non votare l'articolo che ci propone la Commissione sarebbero

gravissime. Io comprendo perfettamente chi combatte tutta intera la legge perchè la crede dannosa, e combatta anche quest'articolo: ma non comprendo colui il quale crede che questa legge sia utile, provveda, e garentisca che non mancherà l'oggetto della beneficenza, e non approvi poi questo articolo che deve mantenere alla beneficenza gran parte della fortuna cui ha bisogno per svilupparsi.

Si è parlato, ripeto, del rispetto che si deve alla volontà dei testatori. È vero: a questa volontà si deve certamente ossequio; ma ragionevole ossequio anche ai testatori, come ai superiori, come a tutto ciò a cui l'ossequio si deve.

Non è vero, come ha detto l'onorevole Piacentini, che noi vogliamo rispettare la volontà del testatore solamente quando si tratti di ereditare, e non più quando si tratti di eseguire le disposizioni.

Noi abbiamo ossequio alla volontà del testatore, in quanto sia possibile di eseguirla; ma quando il testatore dica cosa assurda, contraria alla legge, e contraria allo sviluppo sociale, allora è ragionevole, ed è legale, che non si esegua più la sua volontà.

Io non disconosco che il diritto di proprietà e il diritto di testare, come ce lo ha definito il mio amico De Bernardis, sia la pietra fondamentale della società moderna. Ma che cosa è il diritto di testare, domando al mio amico De Bernardis? È questo: la cosa mia passa dalle mie mani in quelle di mio figlio; ma non posso impedire che mio figlio la trasferisca in altre mani. Il mio diritto finisce quando comincia il diritto del mio erede; il diritto del donante finisce quando principia il diritto del donatario: è questo un principio incontrovertito sia del diritto pubblico, sia del diritto privato moderno.

D'altronde, o signori, i morti non hanno nulla da temere, come ebbe a dire il Bara, relatore della legge di beneficenza del Belgio nel 1863, *les morts n'ont rien à redouter*. La loro volontà è interamente rispettata in ciò che essa ha di essenziale, in ciò che ha di buono, in ciò che ha di utile per la società. La legge fa, ciò che essi più non possono fare; ringiovanisce cioè l'opera loro; la mette in armonia col progresso della civiltà; la garantisce contro gli attacchi dell'avvenire: la legge perfeziona, non trasgredisce, la volontà del testatore il quale non poteva pretendere di fossilizzare la forma della sua carità, ma voleva soltanto assicurarsi che la carità fosse fatta; e che i suoi danari non fossero mal amministrati. E perciò, ripeto, quando voi sostituite le cautele della

legge, alle cautele che il testatore stesso aveva escogitate, voi avete per la sua volontà quel ragionevole ossequio che lo era dovuto.

Il diritto di reversione era logico un tempo, ora è contro la logica. Era logico quando l'Opera pia era un ente isolato; non è più logico ora, inquantochè l'Opera pia ha una famiglia, ed ha essa stessa i suoi eredi. Era logico cioè, quando succedeva il demanio; non è più logico, quando all'Opera pia succede la beneficenza.

Il legislatore italiano citato dall'onorevole De Bernardis, volle rispettato il patto di reversione nella legge di soppressione dei beni ecclesiastici, perchè crede di questi beni sarebbe stato il demanio. Ed il legislatore italiano (l'onorevole De Bernardis ha l'invidiabile privilegio di essere molto giovane, e forse non rammenta bene quei tempi) non era, in far quella legge tanto impensierito, come il mio amico ha mostrato di credere, delle condizioni finanziarie, quanto del sapere che l'attenzione di tutta l'Europa, era rivolta su lui per vedere in qual modo avrebbe saputo risolvere il problema della convivenza della Chiesa e dello Stato a Roma. Ed il legislatore italiano soprattutto tendeva a mostrare all'Europa ch'ei facesse una legge politica e che non volesse sotto questa coperta fare una legge fiscale.

Ond'è che egli non volle soppresso il patto di riversibilità, poichè, sopprimendolo, i beni dell'ente ecclesiastico sarebbero stati devoluti allo Stato. Infatti l'onorevole De Bernardis non può dimenticare che il demanio è il primo e generale successore degli enti morali soppressi, che ad esso si devolvono tutti i beni degli enti soppressi al cessare degli enti medesimi.

Il nostro caso è invece sostanzialmente diverso: perchè ora l'ente non muore; perchè l'ente che allora era isolato, ha ora una famiglia, e i suoi eredi sono legittimi. Quindi, ripeto, il diritto del testatore finisce quando comincia il diritto dell'erede; il diritto del donante finisce quando comincia il diritto del donatario. Se così è, se queste ragioni sono vere, e se voi persistete nel volere mantenuto il patto di riversibilità, abbiate il coraggio intero delle vostre opinioni, e dite che volete ristabilire i fidecommissi. (*Interruzione*).

Sì, dappoichè è una maschera vana il dire che la cosa ritorna al suo padrone e che non si ristabilisce il fidecommissio. La cosa torna al suo padrone; voi dite: ma il suo padrone è morto; onde non a lui, ma essa torna agli eredi. Or con finzione notissima risponde il giureconsulto che *haeredes personam defuncti sustinent*. Ma il fatto

vero è che il padrone della cosa è morto: e voi dovete ricorrere ad una finzione madornale quale è quella di far vivo il morto.

Qual cumulo di piramidali finzioni! Ecco: voi dovete fingere di sapere la volontà del testatore morto, e supporre che egli non approvi la condizione della legge e dica che assolutamente vuole la reversione ai suoi eredi del sangue. Nè ciò vi basta: dopo aver fatto parlare il morto, voi dite che il morto è vivo, che l'erede non è l'erede ma è testatore, superstite di sè stesso e di sè medesimo successore; il passato è presente e deve essere l'avvenire, mentre il presente è un passato remoto che, esumato, è ancor vivo. No, no; lasciatemi ripetere col Laurant, che l'individuo vivo dopo che era morto è la più impossibile delle impossibilità.

Ora, signori, una legge, la quale si deve fondare su tante finzioni, su tanto artificio, su tale impossibilità; una legge, la quale esce interamente dalla realtà è una legge artificiale, fatta per proteggere storti interessi privati; è una legge la quale ristabilisce il fedecommesso, non sanziona un diritto naturale accettato da tutti.

Io non vorrei rendermi ridicolo, citando ciò che dice Troplong sul diritto di ritorno.

Voci. Sì, sì, lo citi.

De Zerbi. Il Troplong insegnò appunto l'opinione di questo povero incompetente, che sono io.

« Le droit de retour... »

Una voce. In italiano. (Uarità).

De Zerbi. Sia. In italiano.

« Il diritto di ritorno, autorizzato dall'articolo 951 del Codice napoleonico, ha quasi sempre servito a mascherare le sostituzioni proibite. In verità il Codice ha permesso il diritto di ritorno, nel caso soltanto che, premorendo il donatario, quel diritto fosse esercitato dal donatore stesso.

« Il diritto di ritorno è permesso quando è una stipulazione personale, incomunicabile, come la disse il tribuno Jaubert, e non trasmissibile. »

Tale infatti è la dottrina giuridica nostra. E il guardasigilli può dire se io abbia ragione o torto, egli che ha tanta autorità in questa Camera, quanta Troplong ne aveva in Francia.

L'articolo 1071 del Codice italiano dice che il diritto di ritorno si esercita a beneficio del solo donante. E il 1072 soggiunge che i beni, quando si eserciti il diritto di ritorno, debbano tornare liberi al donante. E il 1079 vuole la intangibilità della cosa che sia stata donata con condizione risolutiva.

Or dove nel caso nostro trovate tutto questo?

Dove avete le cantele che bisogna offerire per la intangibilità della cosa donata? Dove avete il donante il quale sia ancora vivo? Ma c'è di più. Il Codice (non rammento in quale articolo, perchè non faccio l'avvocato) quando parla di una sostituzione, *recta via*, del nascituro, impone il determinare il nuovo erede; senza di che la ritiene sostituzione fedecommissaria. Sostituzione vietata, è dunque quella sostituzione che volete voi sostenere.

Questo, signori, non avrei osato dirlo, dappoichè sovente sono stato accusato di amare i paradossi e non avrei voluto udir ripetere ancora una volta quest'accusa. Ma ho voluto dire il mio pensiero dappoichè in quella discussione ricordata oggi dal De Bernardis, intorno alle Opere pie, un giureconsulto non oscuro, il Pica, sostenne pure che questi patti di riverzione non sieno altro che fedecommissi mascherati. Posso anch'io pensare con lui che siano fedecommissi mascherati; anzi li credo veri e propri fedecommissi. Dappoichè, signori, se è vero, come dicevano gli analogisti, esservi mistica connessione necessaria tra le parole e la cosa che dalle parole è rappresentata, sostituzione (*sub institutio*) significa e significherà sempre la istituzione di un altro erede. Quando voi dite: primo erede mio sia l'Opera pia, e poi venga l'erede del sangue, voi subinstitute un erede. Nè è l'istituzione *recta via* che si estingue appena l'istituto raccoglie i beni: non è il sostituito che si presenti in mancanza dell'istituto; ma è il sostituito che verrebbe dopo l'istituto, cioè la sostituzione veramente proibita dal diritto civile italiano. Voi dunque volete ristabilire un fedecommesso? E ditelo apertamente. Se no, non combattete questa disposizione di legge.

Ma vi sono, dicesi, i diritti acquisiti: ecco il grande argomento. Ed è stata citata per sostenerlo, l'autorità del Cordova e la risposta del Minghetti, mentre io aveva appunto intenzione di citare queste due autorità a sostegno della mia tesi. Il Cordova e il Minghetti infatti ammettevano nel legislatore il diritto di dare questa disposizione: ne discutevano soltanto la misura e l'opportunità, con ciò riconfermando che la dottrina della retroattività non presenta principii assoluti. I codici la proclamano tutti, perchè i codici sono fatti per i magistrati i quali non devono mai applicare la legge retroattivamente. Ma al legislatore, e ve lo dice anche il Weber, che è uno dei più contrari alla retroattività, spetta sempre il diritto di dichiarare la retroattività della legge per motivi di ordine pubblico. Infatti l'onorevole De Bernardis, tanto colto, tanto erudito, ha fatto un passo falso quando ha domandato in

quale legislazione siasi mai veduto l'attentato ai diritti acquisiti, la proclamazione della retroattività di una legge. Ed io gli rispondo: in tutte le legislazioni!

De Bernardis, della Commissione. Nella nostra?

De Zerbi. Anche nella nostra: anzi nella nostra più che nelle altre: e lo dimostrerò. Non parliamo delle antiche leggi. Si è citato Paolo, dall'onorevole Piacentini. Io potrei citare Giustiniano il quale dice: *leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis non ad facta praeterita revocari, nisi nominatim et de praeterito tempore et de adhuc pendentibus negotiis.* È proprio il caso, nominativamente, dei negozi pendenti. Ma l'onorevole De Bernardis vi dice: io non voglio sapere di legislazioni antiche nè di legislazioni moderne; e neppure della legislazione napoletana intorno ai fidecommissi, o siciliana sulle doti, dappoichè ci fu un re soldato che, con un colpo di sciabola tagliò quelle vecchie leggi.

A questo punto, aprendo una parentesi, potrei osservare all'onorevole De Bernardis che egli, così dicendo, dimentica che la venuta di quel Re soldato nel Mezzogiorno portò la promulgazione del Codice napoleonico, la abolizione della feudalità; portò tutto il programma del giure privato e del giure pubblico. Ma lasciamo stare questo, e chiudiamo la parentesi. L'onorevole De Bernardis, adunque, vuole ch'io gli parli solamente della legislazione italiana.

Ebbene, guardi il Codice del 1865. La collazione per le donazioni, come si deve fare? Si deve fare con la nuova legge. E non è questa una disposizione retroattiva che concerne il diritto privato? Le prescrizioni, benchè anteriormente cominciate, come si computano secondo il Codice del 1865? Si compiono col decorso del tempo stabilito dalla nuova legislazione; ed è anche questa una disposizione che tocca i diritti acquisiti. Le leggi proibitive, quelle cioè che vietano un dato rapporto giuridico anteriormente esistente, sono sempre retroattive. Il divieto del patto di anticresi in molte legislazioni, il divieto di ricercare la paternità, il divieto del patto di quotità son tutti retroattivi.

Ed anche per gli enti soppressi con la legge del 25 agosto 1867 i patti di riversione non hanno efficacia, se fatti a favore di enti ecclesiastici, fra i quali son pure enti ancor vivi: esempio i seminari diocesani... (*Interruzione dell'onorevole De Bernardis*).

...Ma, dunque, tutto è nulla per l'onorevole De Bernardis? Gli esempi che cito io non hanno valore? Io ho ascoltato lui con grande deferenza,

che pure un più vecchio non dovrebbe a un più giovane; egli invece, pieno della sua infallibilità, si adira udendo quelle ragioni che l'oratore contrario può dirgli (*Si ride*).

L'onorevole De Bernardis dee sapere, quanto me e meglio, che non vi è scrittore di diritto pubblico il quale non ammetta che le leggi proibitive, massime le leggi sui fidecommissi, debbano essere retroattive e passar sopra a tutti i privati interessi anche ai diritti acquisiti per raggiungere la pienezza della loro attuazione.

Io non voglio far pompa di facile erudizione: altrimenti potrei citare un'intera letteratura per dimostrare questa affermazione. Ma nel caso nostro io dirò che non si tratta già di un diritto: si tratta di una speranza di diritto. Il diritto vero che voi volete distruggere è quello della carità, è quello della beneficenza, la quale si avvantaggerebbe da ciò che voi le volete togliere. Invece, distruggendo questo diritto reale voi favoreggiare la speranza di un diritto nell'erede, forse tralignato, di un testatore che questo erede non conobbe mai. (*Bravo!*)

La legge, dunque è retroattiva apparentemente, e apparentemente tocca i diritti acquisiti. E quando pure li toccasse, voi dovrete consentirlo in virtù dei diritti della civiltà moderna, in virtù dei principii del giure moderno.

Il Bara sosteneva la stessa tesi nel Parlamento belga, e diceva:

« Nulla dunque si oppone a che il legislatore sommetta il passato a nuova legge in questa materia di beneficenza. Tutta la difficoltà è nel sapere quando lo possa. Non vi è giureconsulto il quale non si accordi nel riconoscere che le leggi politiche possono sempre retroagire e toccare i diritti acquisiti. È questa un'opinione che non fu mai contraddetta da alcuna persona seria.

« I diritti politici che i cittadini posseggono, cioè quelli che risultano dalle loro relazioni con lo Stato, non costituiscono mai diritti acquisiti. Sono loro stati riconosciuti pel bene sociale, e pel bene sociale possono loro essere tolti.

« Ora una legge sulle Opere pie è essenzialmente una legge politica. Le Opere pie non possono essere mantenute che finchè e come l'ordine pubblico lo consenta. Naturalmente esse si trasformano se il bene pubblico lo esige. Non vi è questione di diritto acquisito. L'interesse sociale va innanzi all'interesse particolare. »

Ecco il quesito vero, ecco il quesito come è stato posto dall'onorevole Indelli. Il diritto privato è sacro massime in materia testamentaria: ma nel

diritto pubblico nulla è più grave della legge. Il diritto privato deve essere rispettato, finché il bene pubblico non imponga diversamente.

La legge è cattiva, è male compilata, impone cose eccessive? Ditelo, e votate contro. Ma se credete la legge buona, se credete che essa risponda ad un progresso, voi non dovete troncargli i nervi a questa legge non votando quest'articolo.

L'onorevole De Bernardis ha citato il precedente del Collegio dei Cinesi; e io di questo non parlerò, perchè è qui presente l'onorevole Florenzano il quale sa perfettamente la storia della questione, e potrà dare alla Camera tutti i necessari schiarimenti.

Ma l'onorevole De Bernardis ha citato anche un altro che non è fra noi: ha citato due o tre volte il Catucci.

Io al Catucci mi permetterò di contrapporre il Montesquieu, il quale scriveva: " Non bisogna decidere colle regole del diritto civile quando si tratta di decidere una questione di diritto pubblico. Quando la legge politica ha fatto rinunciare alcune famiglie alla successione, è assurdo di voler parlare di restituzioni attinte alla legge civile. È ridicolo voler decidere i diritti dello Stato colle stesse massime colle quali si decide fra privati il diritto di una grondaia. "

Questo, o signori, è il pensiero degli scrittori di diritto! Voi siete chiamati a vedere se questa legge, che senza dubbio è di diritto pubblico, sia buona o cattiva. Ma se la credete buona, dovete votarla intera.

Io comprendo il mio carissimo amico Chimirri che fa oggi il tentativo che un tempo fu fatto da Beniamino Disraeli: cioè di capitanare il partito conservatore. Ed io penso che ciò sarebbe utile allo Stato, perchè un uomo del suo ingegno non potrebbe che contribuire al bene della nazione, quando capitanasse un partito.

Ma mi si permetta di fare osservare che l'errore di questo partito conservatore, se per partito conservatore intendiamo quello il quale ha strette relazioni col Vaticano, è di voler credere che sia possibile allo Stato di tollerare una Chiesa la quale è di professione sua contraria allo Stato medesimo.

Questo non è possibile: e ancorchè gli egregi nostri amici, che entreranno nel partito conservatore, riescano a trasformare le opinioni di questo partito in modo che la Chiesa volesse diventare coadiutrice dello Stato, bene sarebbe che questo ausilio allo Stato venisse, come gli viene in Germania e in Inghilterra fermo però restando il concetto di lasciare alla direzione dello Stato due

grandi questioni che interessano il paese: beneficenza ed istruzione.

Qui non si tratta di carità legale di Stato; ma di carità laica sotto la sorveglianza della legge e dello Stato. Io non dico che questa legge sia l'ultima parola del progresso in fatto di beneficenza, ma parmi passo importantissimo il consacrare la laicizzazione della carità. Il secondo passo sarà la carità libera. Ma non precorriamo gli eventi.

La laicizzazione era necessaria per ragioni politiche ed amministrative; ed io mi feliciterò col Parlamento italiano se darà il suo suffragio a questa grande ed importante riforma.

Certamente sarà un lieto giorno quello in cui potremo vedere in piedi soltanto quelle corporazioni che sono necessarie pei bisogni straordinari dell'umanità a cui la provvidenza non poteva soccorrere. Ma dobbiamo desiderare che all'elemosina la quale avvilisce colui che la riceve, e solleva forse per il momento il povero, ma non cura la miseria generale del popolo, siano sostituite la educazione e l'istruzione. Noi dobbiamo desiderare che agli orfanotrofi, che sottraggono dalla mente dei bambini ogni idea di famiglia, sia sostituito invece qualche cosa che possa dare ad ogni orfanello una famiglia. Dobbiamo desiderare che agli ospizi dei poveri siano sostituite istituzioni di provvidenza, che agli asili pei vecchi siano sostituite le assicurazioni obbligatorie. Questo dobbiamo desiderare.

Ma intanto, o signori, contentiamoci di un primo passo. Pensiamo che se è difficile far bene il male, è assai più difficile far bene il bene. Nè per conseguenza è ragionevole ammettere che un testatore del 1400 o del 1500 abbia saputo fare così bene il bene, che nessuna legge possa mai ritoccare l'opera sua.

Non dite, signori, che il progresso sia colpa; non dite che le pene reclamate dal testatore contro il capriccio degli amministratori o contro la possibile dissipazione, debbano ricadere sul progresso delle Opere pie e impedire un miglioramento sociale, che sarà, confido, approvato dal Parlamento, perchè è voluto dalla Nazione. (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni.*)

Presidente. L'onorevole Florenzano ha facoltà di parlare.

Voci. La chiusura! la chiusura!

Presidente. Ho dato facoltà di parlare all'onorevole Florenzano; non gliela posso togliere.

Voci. Parli! parli!

Florenzano. Onorevoli colleghi! Nella discussione di quest'articolo hanno preso a parlare, e splendi-

damente, oratori che tacquero durante tutta la discussione della legge.

Io che durante questa discussione ho parlato, avrei dovuto tacere, e tacerei tanto più volentieri quanto più concorde è il desiderio della Camera di chiudere questa ormai lunga discussione.

Se non che mi sia permesso di rettificare alcune osservazioni fatte dall'onorevole mio amico De Bernardis, in ordine ad un precedente parlamentare della passata Sessione.

Egli ha affermato che la teoria della rescissione del patto reversivo nella legge proposta dal ministro Coppino pel riordinamento del collegio asiatico di Napoli, non fosse stata, benchè dalla Commissione accettata, accolta dalla Camera: o per lo meno le fosse stata contraria l'opinione della Camera.

Ora pare a me che bisogni rettificare bene i fatti, essendo questo un precedente che potrebbe avere la sua importanza.

Non è punto esatto che il ministro Coppino abbia proposto quella clausola; essa fu proposta nel progetto della Commissione la quale, ammaestrata dalla lunga serie di liti mosse al Governo dai Padri di quella Congregazione, ben prevedeva qualche giudizio di rivendicazione pei lasciti del fondatore di quella istituzione.

Le liti precedenti per l'abrogazione dei reali decreti di trasformazione del Collegio asiatico, avevano ritardato per molti anni la legge che poi venne al Parlamento, e gli sforzi incessanti di quei frati contrariarono l'azione del potere legislativo, studiando con rinascenti escogitazioni d'impedire una trasformazione già matura e necessaria.

Ad evitare tutti i pretesti di nuovi litigi, la Commissione introdusse quell'inciso nel suo disegno di legge.

Se non che il ministro della pubblica istruzione non accettò questo inciso; non perchè fosse contrario alla teoria che la Commissione aveva formulato e propugnato, ma perchè, dopo aver richiesto il parere dei Corpi consultivi dello Stato in materia giuridica, era venuto nella persuasione della inutilità di quell'inciso. E la rescissione del patto reversivo era dal ministro considerata come inutile, dal momento che una istituzione di beneficenza doveva esser considerata con criteri di diritto pubblico, non di diritto privato. E fu unicamente per questa ragione che la Commissione, annuendo al desiderio del ministro, cancellò quell'inciso dall'articolo.

Che cosa vuole ora la presente Commissione, col proporci questo emendamento nella legge di

riforma delle Opere pie? La Commissione non ha fatto che generalizzare un principio che la Commissione di quella legge aveva applicato ad un caso speciale. Francamente, si poteva fare a meno di questo emendamento; e bene aveva fatto la Commissione a non toccare la questione, e meglio avrebbe fatto l'onorevole Piacentini (me lo perdoni) a non sollevarla. Ma dal momento che la questione è stata sollevata, credo che sia interesse e dovere della Camera di risolverla. A me non pare che, contro questa disposizione si possano sollevare tutti i dubbii che sono stati oggi formulati, con elegante parola, dall'onorevole De Bernardis; perocchè mi pare che nell'articolo della Commissione non si deroghi nè alle disposizioni del Codice civile nè ai principii direttivi del nostro diritto pubblico e privato.

Ripeto, io non avrei creduto opportuno che questa disposizione fosse introdotta in una legge d'indole generale: tuttavia non credo sia tale da meritare tutta la discussione che ora se ne sta facendo, perchè anche senza di essa, le conseguenze giuridiche non potrebbero essere diverse. I giuristi che consigliarono a non accettare rescissione del patto reversivo che avevamo proposto, partivano dal concetto che le istituzioni di beneficenza come enti morali sono di fronte ai terzi in una sfera parallela quando sono in giuoco interessi privati, ma che il corpo morale considerato di fronte allo Stato è in una condizione di inferiorità giuridico-politica, essendo ben diversa e sproporzionata la natura dei rispettivi diritti, i quali mettono capo ai principii del diritto pubblico, non alle norme del diritto privato.

Se questo non fosse, non avreste la perpetuità delle Opere pie. Esse vivrebbero col pericolo continuo della loro fine, lo Stato non avrebbe il diritto di trasformarle se i loro beni potessero, nel corso delle generazioni, ritornare alle famiglie dei donanti. Se i beni sono dell'ente dal momento che il donante se ne spoglia, questi beni seguono la vicenda delle istituzioni alle quali furono donati.

Tale essendo la dottrina che da Gioia a Montesquieu fu accettata dai migliori scrittori e dalla giurisprudenza, non attraversiamo l'opera del legislatore che, nel trasformare e concentrare le Opere pie, non deve essere turbato dal pericolo che esse possano perdere i beni che ne assicurano l'esistenza.

Vedo l'impazienza della Camera e concludo: io considero questo articolo come inutile; ma dal momento che fu proposto, non parmi che esso offenda alcuno dei principii fondamentali della

nostra legislazione, e credo che la Camera possa votarlo senza difficoltà. (*Conversazioni*).

Voci. Ai voti! ai voi!

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi, fu detto che quest'articolo era fattura della Giunta parlamentare, e che il Ministero non si era occupato della questione nel disegno di legge da esso presentato.

Il Ministero non si è occupato di questa materia, perchè non credeva necessario che una disposizione simile fosse introdotta nella legge. Ma poichè l'onorevole deputato Piacentini mosse il dubbio, la Commissione fece benissimo a presentare l'articolo aggiuntivo, intorno al quale tanto si è discusso, ed il Governo fece ancor meglio ad accettarlo.

Il diritto di reversibilità non è applicabile al caso per moltissime ragioni.

Innanzitutto questo diritto si capisce quando si tratta di materie il cui scopo sia di interesse privato; è inapplicabile e non ha ragione d'essere, quando si tratta di materie di diritto pubblico. I beni che il testatore ha lasciati per opere di beneficenza divengono di dominio pubblico il giorno in cui la beneficenza ha cominciato a funzionare.

Aggiungete, o signori, che bisogna interpretare la volontà del testatore riferendosi ai tempi in cui il lascito è stato fatto. Chè se il testatore fosse vissuto ai giorni nostri, ed avesse conosciuti gli interessi sociali, le esigenze ed i bisogni del giorno, forse avrebbe disposto diversamente da quello che fece un secolo o due secoli addietro.

Vi ricordai l'altro giorno il caso di quei due Comuni nei quali esistono ancora sodalizi per la redenzione degli schiavi dai Turchi. Coloro, nei quali sono fresche le rimembranze ed i racconti dei nostri padri, sanno benissimo che le nostre spiagge erano tempestate dai pirati, che venivano dall'opposta Africa, e come continuamente si facessero schiavi, che venivano portati nell'altro continente.

Fu allora che si istituirono moltissime di queste associazioni, non solo, ma dei veri redentori si lanciavano negli inospiti lidi africani, per andare a liberare i disgraziati che erano stati presi dalle orde barbaresche.

Or bene, se coloro i quali due secoli fa o un secolo fa destinarono il loro danaro a codeste opere di beneficenza vivessero oggi, credete voi che non ne disporrebbero invece per quelle opere

di carità e beneficenza, che sono appropriate ai nostri tempi? Per la redenzione degli operai, per il miglioramento della condizione delle donne che lavorano, dei fanciulli che soffrono negli opifici? Che non avrebbero pensato a migliorare gli ospedali, a stabilire orfanotrofi ed altri istituti?

È troppo evidente che avrebbero impiegato il loro danaro agli scopi che meglio si adattano all'epoca presente!

Dissi che il diritto di reversibilità non è applicabile nelle materie di diritto pubblico; ed è evidente. Il diritto di reversibilità, secondo il Codice civile, non può essere ingiunto, se non in due casi: nel caso di premorienza del donatario, e nel caso di premorienza del donatario e dei suoi eredi; ed il Codice disciplina questi casi per quanto si riferisce al modo in cui la reversibilità debba operarsi, appunto perchè era necessario che ne fossero conosciuti gli effetti. Ed avvertite, che i due casi devono essere prescritti nell'atto di donazione, che essi sono tassativi e non possono estendersi.

Ora, nella fattispecie nulla è di simile; e poi, non si tratta di morte dell'ente; l'ente non perisce, l'ente si trasforma. Il patrimonio che fu lasciato alla beneficenza pubblica non è distratto, resta alla beneficenza pubblica; non si fa che meglio destinarlo pei bisogni dell'epoca. Ora, mancando il caso della morte di colui il quale fu beneficiato, che è l'ente morale o l'Opera pia, e la legge, che discutiamo non facendo altro che migliorare la destinazione dei beni che il testatore lasciò per opere di beneficenza, vedete benissimo che i principii di diritto civile non sarebbero applicabili alla specie, se anche le regole di diritto privato potessero valere nelle materie di diritto pubblico.

E certamente, signori, se il progetto degli avversari fosse accettato, allora il concetto della trasformazione degli istituti pii sparirebbe; voi avreste distrutto tutto il lavoro che da parecchi giorni noi duriamo, ed avreste tolto alla legge la sua base e il suo vero carattere.

Io capisco, o signori, che questa era l'ultima cartuccia che dovevano sparare gli avversari della legge; e mi duole che a questi siasi associato l'onorevole De Bernardis, che fino all'altro giorno sembrava uno dei sostenitori di questa riforma.

Io quindi, riassumendomi, dico, che desidero la mente vostra si persuada come al caso non sia applicabile il diritto di reversibilità, che non ha ragione di essere in materia di diritto pubblico, e come sia necessario che l'articolo venga approvato. E mi restringo a questo, o signori, perchè dovrei ripetere gli argomenti che già furono

addotti in questa occasione; ciò che non è mio costume. Quindi concludo pregandovi di non tener conto delle opinioni espresse contro l'articolo, e di votarlo tale e quale è stato proposto dalla Commissione; meno il terzo paragrafo, che vorrei soppresso, perchè sarebbe in contraddizione coi due paragrafi precedenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luchini Odoardo, relatore. La Commissione rinuncia a fare un'ulteriore difesa dell'articolo che essa ha proposto, considerando che fu splendidamente difeso dall'onorevole Indelli, dall'onorevole De Zerbi, e dall'onorevole presidente del Consiglio. La Commissione tiene soltanto a dichiarare che non ha inteso di risolvere una questione di diritto, ma ha inteso di dichiarare il diritto comune; niente altro che questo. Il diritto comune in applicazione di tutto quanto il sistema della legislazione. Si capisce che il diritto pubblico limiti il diritto privato, ma che il diritto privato limiti il diritto pubblico, che la sovranità venga a patti coi privati, o dipenda dal voler loro, è inconcepibile. Noi applichiamo qui il diritto comune in materia di beneficenza, perchè appunto in materia di beneficenza, nella legge del 1866 e in quella del 1867 non si accordava dal legislatore l'efficacia al patto di reversibilità, che invece per altre materie il legislatore credette graziosamente concedere. Dunque votando contro l'articolo, innoveremmo, non manterremmo; e innoveremmo a controsenso.

La Commissione però non ha difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, che si sopprima l'ultima parte dell'articolo, il quale contiene appunto una di quelle concessioni graziose del legislatore, di cui qui si può fare a meno.

Voci. Ai voti.

Presidente. Il Governo e la Commissione propongono di sopprimere il terzo capoverso.

Ma allora il concetto dell'emendamento Mazzoleni non sarebbe più compreso nell'articolo. Bisogna avvertirlo.

Crispi, presidente del Consiglio. Non si può accettare.

Presidente. Allora rileggo l'articolo penultimo così modificato:

“ È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

“ Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni pubbliche di beneficenza la tutela

e la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge, saranno considerate di nessun effetto; o le clausole di nullità, rescissione, decadenza o reversibilità saranno considerate come non apposte.

“ Le stesse norme sono applicabili ai divieti delle riforme amministrative o dei mutamenti al fine di cui al capo VI. ”

Pongo a partito questo articolo così modificato. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 82. Fermo stante il termine di cui all'articolo 72, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, purchè entri totalmente in vigore entro sei mesi dalla promulgazione.

“ Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette. ”

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Proponerei di dire:

“ Ferma stante la disposizione dell'articolo 72 ecc. ”

Luchini Odoardo, relatore. Sta bene.

Presidente. Su questo articolo l'onorevole Borgatta ha presentato un emendamento cioè:

“ Aggiungere il seguente comma:

“ Contemporaneamente all'applicazione di questa legge sarà disposto per la rinnovazione di tutte le Congregazioni di carità, in conformità all'articolo 5. ”

Ha facoltà di parlare.

Borgatta. Vorrei sapere se per effetto della riforma che noi stiamo per votare, le Congregazioni di carità attuali debbano tutte cessare di ufficio...

Molte voci. Sì, sì.

Borgatta. Siccome in nessuno degli articoli di legge che abbiamo votati si fa parola di questa rinnovazione, a me pareva bene chiarirlo.

Crispi, presidente del Consiglio. È inutile.

Borgatta. Dal momento che il Governo mi dichiara che sarebbe superfluo, prendo atto della dichiarazione e non insisto nel mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Cucchi Luigi ha proposto il seguente emendamento:

“ Alla prima parte sostituire la seguente:

“ La presente legge andrà in vigore nel ter-

mine che sarà stabilito per decreto reale purchè entri in vigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione. »

L'onorevole Cucchi ha facoltà di svolgerlo.

Cucchi Luigi. Il mio emendamento tende a togliere un concetto che emerge dall'articolo presentato dalla Commissione, cioè che questa legge possa andare in vigore direi quasi a brani, poichè diversifica da quanto aveva proposto il Governo. Dicendo l'articolo che la legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per decreti reali purchè entri totalmente in un dato tempo in esecuzione, pare che la legge debba essere somministrata al paese in dosi ripartite, cosa che non ritengo conveniente.

Ammetto che per qualche legge specialissima questo provvedimento si debba prendere, ma non mi sembra questo il caso. Il Governo ha modo di poter disporre il terreno con tutti i mezzi di cui egli ha facoltà di servirsi, affinchè la legge, quando andrà in vigore, possa trovar conveniente preparazione in ogni sua parte. D'altronde faccio osservare che quando noi potessimo e dovessimo mandare in atto la legge in periodi diversi, vi sarebbe possibilità di equivoci negli articoli 77, 78 e 79, e non si saprebbe da qual punto partire per dare efficacia assoluta a questi articoli. Per conseguenza crederei che sarebbe più conveniente la dicitura da me usata.

Ho poi adottato la parola " pubblicazione " anzichè " promulgazione " poichè vedo che la parola " pubblicazione " è quella usata in altri articoli. Onde non avvenga contraddizione fra un articolo e l'altro, credo quindi più conveniente che si debba usare il vocabolo " pubblicazione. »

Per ora mi limito a questa osservazione, aspettando di udire l'avviso della Commissione sulla mia proposta.

Presidente. La Commissione vuole esprimere il suo avviso?

Luchini Odoardo, relatore. Vi sono altri emendamenti.

Presidente. Sì, ma intanto sbrighiamo questi.

Luchini Odoardo, relatore. La Commissione prega l'onorevole Cucchi di non insistere nel suo emendamento. Sia certo che se il Governo del Re potrà applicare tutto ad un tratto la legge lo farà, ma è opportuno, io credo, dare al Governo del Re la facoltà di applicarla parzialmente, perchè c'è un lavoro preparatorio da fare dentro i sei mesi. Si intende bene, però, che dopo i sei mesi la legge dovrà tutta quanta essere in esecuzione. Così si è fatto per altre leggi un po' complicate. Ad ogni

modo risponderà l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Crispi, presidente del Consiglio. Prego l'onorevole Cucchi di voler ritirare il suo emendamento.

La necessità che nell'attuazione alcune disposizioni precedano altre, può obbligare il Ministero a fare diversi decreti per l'esecuzione della legge medesima.

Presidente. Onorevole Cucchi, insisto nel suo emendamento?

Cucchi Luigi. Poichè il Governo mi dice che crede convenienti le applicazioni parziali della legge e siccome io stesso avevo detto che in alcuni casi esse possono essere preferite, accetto la sua preghiera.

Permettano però l'onorevole ministro dell'interno e la Commissione di surrogare la parola *pubblicazione* alla parola *promulgazione*, inquantochè in due altri articoli si è usata la parola *pubblicazione*.

Credo che non possa esservi difficoltà da parte del Governo e della Commissione per accettare questa mia semplice proposta.

Presidente. La Commissione accetta la modificazione proposta dall'onorevole Cucchi Luigi?

Luchini Odoardo, relatore. La Commissione accetta.

Presidente. L'onorevole Filopanti ha presentato il seguente emendamento a quest'ultimo articolo:

« Sostituire il primo comma dell'articolo ultimo del progetto ministeriale al primo comma dell'articolo della Commissione, o correggere in altro modo l'uso improprio dell'avverbio *purchè*. »

Lo mantiene?

Filopanti. Lo mantengo.

Presidente. Ha facoltà di parlare per svolgerlo.

Filopanti. Nella lunga discussione e votazione di questa legge, noi, uomini di estrema sinistra, abbiamo verificato il non frequente caso di trovarci d'accordo col Ministero e con la grande maggioranza della Camera. Anche da questa parte si sono proposti alcuni emendamenti più o meno importanti, ma tutti informati allo spirito generale della legge.

L'emendamento da me proposto non è per fermo di assoluta e primaria importanza, essendo un emendamento di semplice forma, non di sostanza. Nonportanto lo credo necessario.

Il primo comma dell'ultimo articolo, secondo la Commissione, suonerebbe così:

» Fermo stante il termine di cui all'articolo 72, la presente legge andrà in vigore nei termini che

saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, purchè entri totalmente in vigore entro sei mesi dalla promulgazione. »

Qui parmi che sia un pleonasma. L'articolo 72 essendo già stato votato dalla Camera, è chiaro che deve rimaner fermo come tutti gli altri articoli approvati, senza bisogno di confermarlo di nuovo.

Ma il vizio di forma contro il quale più particolarmente reclamo, e che conviene togliere, è l'uso improprio dell'avverbio " purchè. " Stando al significato ovvio e comune delle parole, il primo comma, quale è proposto dalla Commissione, verrebbe in sostanza a dire così: La legge andrà in vigore colle norme stabilite dai decreti, purchè, ossia a condizione, che vada in vigore fra sei mesi; ma non dice che entrerà effettivamente in vigore entro sei mesi o altro termine.

Era più logico, più chiaro e più preciso il primo comma come era formulato dal Ministero:

" La presente legge andrà in vigore col 180° giorno da quello della promulgazione. "

Questa forma ministeriale io domando che sia ripristinata. Così sarà convenientemente terminata questa grande legge, la quale da tanto tempo era desiderata e di cui si sentiva imperioso bisogno.

Giorni sono, il primo ministro ebbe la lodevole e, dirò anche, coraggiosa sincerità di fare allusione ai gravi mali dai quali è afflitta, in generale, la società. Per vero dire, questi mali esigono rimedi assai più radicali, assai più vasti e difficili ed ora sarebbe prematuro l'occuparsene; ma intanto questa legge è un passo nella retta e buona via, come testè diceva anche da quella parte (*Accennando alla destra*), colla sua abbondante ed eloquente parola, l'onorevole De Zerbi.

Invano i nostri avversari del Vaticano (*Oh! oh! Rumori*), facendo assegnamento sopra l'ignoranza che affligge una tanta parte della popolazione di Italia ed anche d'Europa, oseranno chiamare questa nostra legge una usurpazione sacrilega dei diritti della Chiesa e del patrimonio dei poveri. No. La parte sana della popolazione, la parte dotata anche di semplice senso comune, parte che è più numerosa di quanto i nostri nemici, ed avversarii vorrebbero, riconoscerà che questa riforma delle Opere pie è informata ai principii ed ai sentimenti dell'umanità e della giustizia. (Bravo! Bene! *a sinistra*).

Presidente. La Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Filopanti?

Luchini Odoardo, relatore. Se si vuol togliere quella preposizione *purchè*, si tolga pure.

Si potrebbe dire così:

" nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore entro sei mesi dalla promulgazione. "

Filopanti. Accetto la nuova formola della Commissione.

Presidente. Allora si direbbe così: " Ferma stante la disposizione dell'articolo 72, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore entro sei mesi dalla promulgazione. "

Rimane l'emendamento Baccarini. La Commissione ha dichiarato di accettarlo. L'onorevole Baccarini è presente? (*Non è presente*), L'onorevole relatore ha facoltà di dichiarare se la Commissione lo accetta.

Luchini Odoardo, relatore. La Commissione lo accetterebbe con una leggiera modifica di forma, sostituendo alle parole: *od altri istituti autonomi*, le altre: *od altre istituzioni pubbliche di beneficenza*.

S'intende bene che non si vogliono creare diritti. Tale credo fosse anche l'intenzione del proponente, che mi spiace non si trovi ora presente. In questo senso si potrebbe accettarlo; ad ogni modo la Commissione non insiste.

Voci. È meglio non accettarlo.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. È inutile l'emendamento. Se gli impiegati avranno diritto alla pensione, nessuno potrà loro toglierla. Se poi non l'hanno, la disposizione potrebbe creare un diritto che non possiamo, nè dobbiamo accordare.

Presidente. Dunque il Governo non accetta l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Baccarini e la Commissione non insiste. L'onorevole Baccarini non è presente, ma io sono obbligato a metterlo a partito. Do lettura dell'emendamento:

" Art. 82. - *Aggiungere il seguente comma:*

" I regolamenti detteranno anche le norme generali per diritti a pensione, od altre indennità a favore degl'impiegati dipendenti dalle Congregazioni, od altri istituti autonomi. "

Lo metto a partito.

Chi intende di approvarlo si compiaccia di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Rileggo l'articolo 82 come è stato modificato:

“ Ferma stante la disposizione dell'articolo 72, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore entro sei mesi dalla pubblicazione.

“ Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per la esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette. »

Lo metto a partito.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Onorevole relatore, le do facoltà di parlare per riferire sulle petizioni relative a questo disegno di legge.

Luchini Odoardo, relatore. Le petizioni si possono così classificare: o si riferiscono alle proposte di riforma della legge, oppure tendono a mantenere l'autonomia di certe istituzioni o ad impedire l'applicazione delle riforme cui il progetto ministeriale (poichè principalmente al progetto ministeriale si mira, se non esclusivamente) intendeva.

A me pare che si possa senz'altro passare all'ordine del giorno.

Per ciò che concerne le riforme legislative provvedemmo; per ciò che possa concernere l'applicazione della legge, e in specie il vedere se certe istituzioni meritino o no di esser conservate tale quale sono, o meritino riforma, abbiamo nella legge stessa provveduto a tutte le garanzie, compreso il ricorso in via contenziosa al Consiglio di Stato.

Per queste ragioni, ripeto, parmi che si possa senz'altro passare all'ordine del giorno, su tutte le petizioni presentate.

Presidente. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice su tutte le petizioni che furono presentate relativamente al disegno di legge che fu discusso. La tabella di queste petizioni fu distribuita ed ogni deputato può rendersene ragione.

Metto a partito la proposta della Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata).

Onorevole relatore, La prego di riferire intorno al coordinamento di questo disegno di legge.

Luchini Odoardo, relatore. Credo che l'onorevole presidente avrà sott'occhi le proposte di coordinamento.

Presidente. Sì.

I primi quattro articoli restano come sono.

Articolo 5.

Luchini Odoardo, relatore. Nel secondo capoverso, dopo il *può*, si potrebbe mettere *inoltre*, per chiarire il dubbio sollevato dall'onorevole Siacci.

(È approvato).

Nell'ultimo capoverso, invece di dire; *per la scelta del medesimo vi siano*, direi: *e per la scelta del rappresentante si abbiano*. È una correzione grammaticale.

(È approvata).

Articolo 9.

Invece di dire: *La nomina e rinnovazione*, si propone dire: *La nomina e la rinnovazione*.

(È approvato).

Articolo 11, lettera d.

Alla fine del comma, porrei un punto.

(È approvato).

Poi finirei l'articolo, che è troppo lungo, al comma che termina con le parole: *capoverso dell'articolo quinto*. Così il comma ultimo diventerebbe l'articolo 12, l'articolo della sanzione, e comincierebbe Così: *Colui che preesistendo*.

(È approvato).

In questo stesso articolo, dopo le parole: *Colui che, preesistendo*, bisogna dire: *uno dei motivi d'incompatibilità, indicati nel precedente articolo*.

(È approvato).

Dopo le parole: *assuma l'ufficio*, quell'e va cambiato in o.

(È approvato).

L'articolo 12 diventa 13; il 13, 14; il 14, 15; il 15, 16.

Articolo 15 che diventa 16.

Invece di *La contravvenzione all'articolo 13* deve dirsi *all'articolo 14*.

Invece di *il contravventore* leggesi *il contravventore*; è un errore di stampa.

(Approvato).

L'articolo 16 diventa 17.

L'articolo 17 diventa 18.

L'articolo 18 diventa 19.

L'articolo 18 bis diventa 20.

L'articolo 19 diventa 21.

In quest'articolo all'ultimo comma dopo le parole *determinate per regolamento* è necessaria una virgola.

L'articolo 20 diventa 22.

L'articolo 21 diventa 23.

In questo articolo invece di dire *per la riscossione delle rendite comunali* dovrebbe dirsi *delle entrate comunali* e ripetere la parola *entrate* invece di *rendite*.

(Approvato).

L'articolo 22 diventa 24.

L'articolo 23 diventa 25.

L'articolo 24 diventa 26.

L'articolo 25 diventa 27.

L'articolo 26 diventa 28.

Quest'articolo dovrebbe esser diviso in due parti: l'articolo 28 dovrebbe terminare dopo il terzo comma; e dalle parole *per le cause di responsabilità*, ecc. fino alla fine si avrebbe l'articolo 29.

(È approvato).

L'articolo 27 diventa 30.

L'articolo 28 diventa 31.

All'ultimo comma di quest'articolo ove è detto *è applicabile il disposto degli articoli 26 e 43* deve ora dirsi *degli articoli 28 e 29 e capoverso dell'articolo 49*.

(È approvato).

L'articolo 29 diventa 32.

IV. *Della tutela.* — L'articolo 30 diventa quindi articolo 33; il 31 diventa 34 e finisce al penultimo comma. Di questo facciamo un articolo a parte, il 35, come facciamo anche un'articolo 36 dell'ultimo comma:

« Nessuno storno di fondi potrà effettuarsi nei bilanci, senza la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa. »

L'articolo 32 diventa articolo 37, il 33 diventa 38, il 34, 39 ed il 35, 40; nel quale vi sono due numeri da correggere; invece di articolo 31 va detto articolo 34 ed invece di 26, 29, primo e secondo comma.

(È approvato).

L'articolo 36 diventa 41, il 37, 42; il 38, 43; il 39, 44; e nel corpo dell'articolo bisogna cambiare il 32 in 37.

Presidente. Sta bene, vada avanti.

Luchini Odoardo, relatore. L'articolo 40 diventa ora 45 ed il 41, 46. A questo punto però la Com-

missione chiede che sia inserito l'articolo 77 bis che diventerebbe articolo 47. È una trasposizione.

(È approvata).

L'articolo 42 diventa 48.

L'articolo 43 diventa 49.

Alla fine di questo articolo invece di dire *a termini dell'articolo 26* si deve dire *degli articoli 28 e 29*.

L'articolo 44 diventa 50.

L'articolo 45 diventa 51.

L'articolo 46 diventa 52.

L'articolo 47 diventa 53.

L'articolo 48 diventa 54.

L'articolo 49 diventa 55.

L'articolo 50 diventa 56.

Nell'ultimo capoverso di questo articolo i numeri 48 e 49 verranno cambiati in 54 e 55.

L'articolo 51 diventa 57.

L'articolo 52 diventa 58.

L'articolo 53 diventa 59.

L'articolo 54 diventa 60.

L'articolo 55 diventa 61.

L'articolo 56 diventa 62; e i numeri 47, 48, 49, 50, 51 e 52 vanno mutati in 53, 54, 55, 56, 57, 58.

(È approvato).

L'articolo 57 diventa 63; l'articolo 58 diventa 64; l'articolo 59 diventa 65; e in questo articolo va corretta la citazione dell'articolo 29, in quella dell'articolo 32.

(È approvato).

L'articolo 59 bis diventa articolo 66.

Qui vanno mutati i numeri degli articoli citati 53 e 57, nei numeri 59 e 63. Poi in fondo invece dell'articolo 52 bisogna dire l'articolo 58.

(È approvato).

L'articolo 60 diventa 67, con la variazione dei numeri degli articoli 50 e 51 citati in 56 e 57.

(È approvato)

L'articolo 61 diventa 68; variando i numeri degli articoli citati 52, 53, 59 e 59 bis nei numeri 58, 59, 65, 66; ed in fondo all'articolo invece dell'articolo 53, va detto articolo 59.

(È approvato).

L'articolo 62 dovrebbe esser diviso in due articoli.

Il primo potrebbe finire alle parole: *in comune diverso*; e sarebbe l'articolo 69.

L'altro comincerebbe con le parole: *La donna maritata* ecc. e finirebbe alle parole *patria potestà*, e sarebbe l'articolo 70.

Un altro cominciando con le parole: *Non è considerato produrre* ecc. e finirebbe: *in case di correzione*, e sarebbe l'articolo 71.

Finalmente l'altro comincerebbe con le parole *le norme stabilite* fino alle ultime parole *di soccorso* e questo prenderebbe il n. 72. Però le parole *le norme stabilite nel presente articolo* vanno cambiate in quest'altre *nei precedenti articoli*; e nell'ultimo capoverso bisogna aggiungere la parola *però*, cioè dire *rimangono salve però le disposizioni*, ecc.

(È approvato).

L'articolo 63 diventa 73, e in fine di esso invece di dirsi *dell'articolo precedente* deve dirsi *degli articoli precedenti*.

(È approvato).

L'articolo 64 diventa 74.

L'articolo 65 diventa 75.

L'articolo 66 diventa 76, ed i numeri citati in questo articolo 47, 48, 49 e 50, e più giù 60 e 61 diventano rispettivamente 53, 54, 55 e 56, e poi 67 e 68.

(È approvato).

L'articolo 67 diventa 77; in questo articolo invece di dirsi *ai termini dell'articolo 62* deve dirsi *ai termini del capo 7° della presente legge* ed i numeri citati 26 e 43 debbono mutarsi in 28 e 49.

(È approvato).

L'articolo 68 diventa 78.

L'articolo 69 diventa 79.

L'articolo 70 diventa 80.

L'articolo 71 diventa 81.

L'articolo 71 bis diventa 82, ed i numeri citati in questo articolo 15, 65 e 71 debbono cambiarsi in 16, 75 e 81.

Sono finite le disposizioni transitorie.

Con l'articolo 83 che corrisponde all'articolo Finocchiaro Aprile, accettato dalla Commissione cominciano le disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 72 diventa 84 ed i numeri 47, 48, 49 si cambiano in 53, 54, 55, e gli altri 73, 76 in 85 e 88.

L'articolo 73 diventa 85.

L'articolo 74 diventa 86 ed il numero 60 è cambiato in 67.

L'articolo 75 diventa 87 ed i numeri sono cambiati così:

Il 60 diventa 67.

Il 73 diventa 85.

Il 52 diventa 58.

Il 74 diventa 86.

Il 60 diventa 67.

Il 53 diventa 59.

Il 66 diventa 76.

L'articolo 76 diviene 88 e vi hanno queste mutazioni di numeri nel testo dell'articolo. I numeri 52, 56, 60, 66 sono sostituiti dai numeri 58, 62, 67, 76.

L'articolo 76 bis diviene 89: il 77 diviene 90. L'articolo 77 bis fu incluso nell'articolo 46. Il 78 diviene 91: il 79 diviene 92: il 79 bis diviene 93.

Qui la Commissione propone di modificare nella forma questo articolo e dire nel primo capoverso:

“ Nelle città che sono sedi di Facoltà medico-chirurgiche, gli Ospedali saranno tenuti a fornire il locale, i malati e i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti. ”

Nel secondo capoverso proporrebbe di dire:

“ Sarà dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per insegnamento ecc. ”

Presidente. Se non vi sono osservazioni, si intenderà approvata questa variazione.

(La Camera approva).

Luchini Odoardo, relatore. Al terzo capoverso si dica:

In caso di disaccordo, così circa l'estensione dell'obbligo dell'ospedale invece di dire: *circa la estensione dell'obbligo di fornire i locali e i cadaveri*, perchè lo abbiamo dichiarato sopra.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, questa variazione s'intenderà approvata.

(È approvata).

Luchini Odoardo, relatore. L'articolo 74 ter diviene 94.

In questo articolo, divenuto 94, il 79 viene mutato in 92. L'articolo 80 diviene 95. L'articolo 81 diviene 96. Poi c'è un articolo che non ha numero e che incomincia: *Ogni anno il ministro dell'interno presenterà*, ecc. che diviene 97. Ora mancano da aggiungere i due articoli votati oggi.

Presidente. Rimane il penultimo, che sarebbe il 98 e poi l'ultimo che sarebbe il 99. Nel corpo dell'ultimo articolo va corretto il numero dell'articolo cui si riferisce.

Così è coordinato il progetto di legge che la Camera ha approvato per alzata e seduta. Ora mi pare che la Camera potrebbe procedere alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione di una proposta riguardante l'ordine della discussione.

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. Mi prendo la libertà di rivolgere una vivissima preghiera alla Camera. Il disegno di legge sulla proroga della facoltà di emissione dei biglietti delle Banche è di una urgenza evidentissima. Per riguardo dei diritti del Senato e del rispetto che dobbiamo a quell'Alto Consesso, io pregherei la Camera di discutere e votare questa sera stessa tale disegno di legge, affinché io possa domani presentarlo al Senato.

Presidente. Se la Camera intende di discutere ora questo disegno di legge...

Voci. Sì, sì.

Presidente... prego i deputati affinché prendano i loro posti.

Discussione del disegno di legge sulla proroga della facoltà di emissione dei biglietti delle Banche e del corso legale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Proroga della facoltà di emissione dei biglietti delle Banche e del corso legale.

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio accetta che la discussione si apra sul disegno della Commissione?

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. Accetto.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Zuconi, segretario, dà lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato* n. 7-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare...

Nicotera. Domando di parlare. (*Altri deputati chiedono di parlare.*)

Presidente. L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

Nicotera. Non prendo 'a parlare per oppormi a questo disegno di legge, ma credo conveniente di provocare qualche dichiarazione da parte del ministro di agricoltura e commercio.

In Italia noi abbiamo due specie d'Istituti di credito, di natura assolutamente diversa; abbiamo istituti di credito per azioni, abbiamo istituti di credito con patrimonio proprio, che dipendono dallo Stato.

Io per ora non voglio indagare le ragioni per le quali il Governo ha creduto necessario di ordinare (uso la stessa frase, che il Governo ha adoperato per temperare l'effetto della cosa alla quale si riferisce), di ordinare ispezioni a tutti gli istituti di credito. Queste ragioni però dovettero essere abbastanza gravi. Chiedo solamente all'onorevole ministro di agricoltura e commercio se, e quando egli creda utile, e, direi, necessario, di presentare alla Camera i risultati di quelle ispezioni, specialmente per quelli istituti, che dipendono dallo Stato.

Giorni or sono un nostro collega mosse domanda al ministro di agricoltura e commercio per sapere ciò che oggi richiedo io, e il ministro rispose che egli avrebbe comunicato alla Camera un riassunto delle investigazioni degli ispettori. Io penso invece che il ministro di agricoltura abbia il dovere non di presentare un riassunto, ma di presentare intero il risultato di quelle investigazioni. E s'illude l'onorevole ministro se crede che presentando talune parti di quelle investigazioni, impedisca, eviti che quella parte più importante, che egli vuol tacere, non sia commentata alla Camera.

Signori, si tratta di cosa molto grave. Non è un interesse privato come può essere quello degli Istituti di credito per azioni, ma è l'interesse dello Stato che conviene di tutelare.

Quando noi discuteremo la legge pel riordinamento dei nostri Istituti di credito, io credo che il Parlamento, prima d'accordare taluni privilegi, debba sapere quale sia la condizione vera di tutti gl'Istituti di credito, e più specialmente, di quelli che hanno patrimonio proprio, o che avevano patrimonio proprio. (*ilarità e commenti.*)

Noi abbiamo introdotto un sistema strano. Io ho sempre creduto che fosse conveniente e necessario, per il buon andamento delle amministrazioni, procedere col sistema delle inchieste. Del resto questo sistema è praticato largamente in un paese che può essere maestro a noi pel modo come si governano gli Stati retti a forma parlamentare.

Ma in Italia invece di seguire il sistema buono, cioè quello di fare le inchieste per sapere la verità sulle condizioni delle amministrazioni, si fanno le inchieste ad effetto; e non basta: quando si sono ordinate le inchieste ad effetto, se ne pubblica una parte pel rispettabile pubblico, ed un'altra parte resta segreta, ma non resta tanto segreta, da impedire che altri se ne serva per fare delle insinuazioni.

Si dice: ma l'inchiesta che avete letta, non è tutto, c'è la parte più grave, e questa è mandata al potere giudiziario.

Passano le settimane, passano i mesi, il pubblico resta impressionato da questa notizia, e poi tutto finisce nel silenzio, non se ne sa più nulla, e molto probabilmente non se ne sa nulla perchè, è una supposizione mia, l'autorità giudiziaria non avrà trovato gli estremi per procedere.

Ora che questo si faccia per sapere come sia stata condotta un'amministrazione provinciale o comunale, od un'Opera pia, passi, ma, signori, quando questo si volesse fare, per qualcosa che interessa la vita del paese, cioè per gli istituti di credito, io penso che sarebbe un pessimo sistema. Del resto se pure il Governo e l'onorevole ministro di agricoltura e commercio riuscissero a non far sapere tutto quello che risulta dall'ispezione, ammesso che nessun deputato in questa Camera sentisse il dovere di dire tutto quello che il ministro tace, ammesso tutto questo, che cosa avreste voi fatto? Avreste ritardato una rivelazione penosa, ma non riuscireste a salvare l'istituto. Certi mali si curano non nascondendoli, ma adoperando il ferro del chirurgo, tagliando la parte che è andata in cancrena. Meglio liquidare in tempo e ridurre un patrimonio grosso, che si credeva grosso e che in realtà non lo è, anche compresi i crocifissi di oro, che erano valutati come patrimonio di qualche Istituto, anzichè poi un giorno svegliarsi e trovare tutto perduto. Io quindi chiedo formalmente all'egregio ministro di agricoltura e commercio se egli intenda in tempo opportuno, prima che venga in discussione la legge del riordinamento degli istituti di credito, (e credo di essere molto generoso dando questo tempo, perchè è molto facile che quella legge tardi molto prima di venire in discussione) di presentare alla Camera il risultato integrale, e avremo modo di constatarlo, dell'ispezione eseguita in tutti gli istituti di credito.

Come vede l'onorevole ministro, io per ora faccio una quistione generale riserbandomi a tempo opportuno di discutere delle condizioni di taluno fra gl'istituti di credito, che si è trasformato, e

non dico per ora come: ne parleremo a tempo opportuno.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole Nicotera ha parlato di ispezioni, di inchieste, che si ordinano per fare effetto. Spero che egli non sospetti che io abbia potuto ordinare le ispezioni sui sei istituti di credito, al solo scopo di fare impressione al pubblico. Io ho ordinato in quest'anno l'ispezione su quegli istituti, perchè me lo imponeva l'articolo 3 del regio decreto 29 gennaio 1880, n. 5245, (serie 2ª) il quale prescrive al ministro del commercio di fare eseguire *ispezioni periodiche* del portafoglio e dei registri degli Istituti di emissione, allo scopo di accertare la rigorosa osservanza delle disposizioni legislative relative agl'impieghi diretti.

Tornando all'amministrazione dopo alcuni anni ed essendo alla vigilia di presentare al Parlamento un disegno di legge sul riordinamento degli istituti d'emissione mi parve necessario di conoscere esattamente le condizioni di ciascun istituto.

Ciò facendo seguii una mia tradizione, perchè sono convinto che non si possa riformare e non si possa far nulla riguardo all'organismo degli istituti di emissione, senza conoscere il vero loro stato. Ed è tanto vero ciò, che quando l'altra volta ebbi l'onore di sedere su questo stesso banco, siccome il Governo aveva il proposito di presentare al Parlamento un disegno di legge per l'abolizione del corso forzoso, fu ordinata anche allora una ispezione, necessaria per conoscere il vero stato delle cose.

L'amico mio Nicotera; mi permetta che lo chiami amico, (Sì, sì) perchè oltre la nostra amicizia personale possiamo anche essere amici politici...

Nicotera. Questo è dubbio (*ilarità*).

Miceli, ministro di agricoltura e commercio... ha parlato di cancrena e quindi della necessità d'usare l'opera del chirurgo, per amputare certe parti guaste degli organismi bancarii.

Io non so a quale dei nostri istituti abbia voluto alludere l'onorevole Nicotera. Io credo che questo stato di cancrena non esista affatto in alcuno; credo che irregolarità possano esservene in parecchi; ma di quelle irregolarità, che oramai tutti conoscono, delle quali sono anche note le cagioni e che possono essere facilmente emendate. Non siamo veramente in questo stato; e mi rincresce che l'onorevole mio amico Nicotera abbia proferito una parola la quale, se fosse passata senza una risposta esplicita e sincera, avrebbe potuto far danno

al credito dei nostri istituti e per conseguenza al credito del nostro paese.

Venendo poi alla questione sostanziale, sulla quale egli ha insistito (alludo alla presentazione al Parlamento delle relazioni degli ispettori), gli ripeterò quel che già ho dichiarato ad un altro nostro collega, che me ne fece interrogazione altra volta, che io sto elaborando una relazione complessiva sui risultati di queste ispezioni, e che presenterò alla Camera tale relazione quando sarà compiuto il lavoro.

L'onorevole Nicotera dice che il Ministero dovrebbe presentare i rapporti genuini indirizzati al ministro dai signori ispettori. Rispondo che quei rapporti non sono destinati alla pubblicità; essi sono documenti riservati dell'amministrazione, ed io commetterei un gravissimo errore, assumerei una gravissima responsabilità, pubblicandoli...

Branca. Chiedo di parlare.

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. ... dando cioè in pascolo al pubblico i fatti particolari, le operazioni compiute dagli Istituti, la cui conoscenza non sarebbe giustificata da alcun interesse pubblico e non farebbe che alimentare una malsana curiosità. Pure ammesso che esistano inconvenienti, quando questi inconvenienti sono curati con solerzia, con efficacia, il male si guarisce facilmente. Che se voi voleste gettare come pasto al pubblico...

Nicotera. Chiedo di parlare.

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. ... ogni menomo inconveniente che possa esistere in un istituto; e che può essere agevolmente eliminato, quale ne sarebbe la conseguenza inevitabile? Il discredito degli Istituti stessi. E siccome io sono a questo posto per fare il controllo agli Istituti di emissione, per sorvegliare il loro andamento, e non già per conturbarli e recar loro danno, così la pubblicazione che esige il mio onorevole amico Nicotera non la farò. Ma posso assicurare lui e posso assicurare la Camera, che la pubblicazione che mi propongo di fare di accordo coi miei colleghi, ossia la relazione complessiva delle condizioni in cui si trovano i sei istituti, sarà sufficiente perchè la Camera e il Paese conoscano il vero stato degli istituti medesimi.

Presidente. L'onorevole Diligenti ha chiesto di parlare.

Nicotera. Ho domandato anch'io.

Presidente. Prima viene l'onorevole Diligenti, poi l'onorevole Branca, poi Lei.

Diligenti. Mi permetto di domandare, giacchè pei rumori non ho bene inteso, se la discussione

si apre sul progetto di legge del Governo o su quello della Commissione.

Presidente. L'onorevole ministro dichiara di accettare che la discussione si apra sul progetto della Commissione.

Crispi, presidente del Consiglio. Con riserve, però!

Presidente. È naturale! C'è sempre il diritto di far tutte le riserve!

Diligenti. Quali riserve?

Presidente. Lo saprà a suo luogo. Per ora il Governo non è tenuto che a dichiarare su quale progetto intenda che si apra la discussione.

Quanto al diritto di far delle riserve ai singoli articoli esso compete al Governo non meno che ai deputati.

Crispi, presidente del Consiglio. La Commissione sa quali sono le nostre riserve.

Presidente. Onorevole Diligenti, se dunque intende parlare, parli.

Diligenti. Sono dolente di dover parlare, nelle condizioni in cui si trova ora la Camera, per un progetto di una importanza sì grande; ma ciò nondimeno sono costretto a esporre brevissimamente le ragioni per cui io ed un altro onorevole collega della Commissione non abbiamo potuto accettare le modificazioni votate dalla sua maggioranza.

Io e il mio compagno in dissidenza avremmo preferito all'ora attuale che si fosse votato il progetto del Governo, poichè altrimenti non si poteva fare, perchè si sarebbe andati incontro ad una perturbazione immensa, lasciando al Governo la responsabilità della situazione creata da esso nonchè dei provvedimenti che avesse creduto di dover prendere, finchè una più larga discussione non fosse potuta farsi in questa Camera sopra un argomento di grandissima importanza, anzi il più importante di quanti mai ve ne siano nell'ordine economico e finanziario.

Ma così non parve alla maggioranza della Commissione la quale giudicò di dover suggerire al Governo dei provvedimenti per riparare a disordini e ad inconvenienti che tutti deplorano da lungo tempo e oggi più che mai e che potrebbero ancora farsi più gravi. Ora io debbo innanzi tutto dichiarare che i provvedimenti proposti dalla Commissione sono della massima gravità e mirano prima di tutto...

Presidente. Ma, onorevole Diligenti, non le parrebbe meglio che Ella si riservasse di parlare all'articolo 3?

Diligenti. Ma io parlo sulla questione generale.

Presidente. Capisco; ma siccome il più importante degli articoli è il terzo e potrebbe anche

accadere che non fosse accettato dal Governo... mi pareva che Ella potesse parlare su quell'articolo.

Diligenti. Del resto io sarò forzatamente breve. Diceva che i provvedimenti proposti dalla Commissione mirano a pregiudicare gravemente il giudizio che dalla Camera può essere pronunziato...

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Diligenti... su certi fatti importantissimi compiuti dal Governo durante le vacanze parlamentari e sui quali io, attesa la ristrettezza del tempo, e il modo imprevedibile in cui si è presentata questa discussione, ora non mi pronunzierò. Ma sono fatti gravissimi come, ad esempio e per intenderci, la immobilizzazione dei cinquanta milioni consentita alla Banca Nazionale e per questo appunto l'aumento di emissione, di circolazione cartacea accordato alla Banca stessa perchè potesse concludere e consolidare la convenzione con gli Istituti torinesi.

Ma oltre a sanzionare tacitamente cotesti fatti, queste disposizioni portate dalla Commissione abrogano in gran parte e nella parte più essenziale per la finanza la legge del 30 aprile 1874 e del 28 giugno 1885.

Invero la prima di codeste leggi stabiliva all'articolo 13 che gli utili della circolazione extra-legale dovessero andare tutti a beneficio dell'Erario.

Ora che cosa è avvenuto finora, e che cosa avviene in forza della convenzione che il Governo ha autorizzato la Banca Nazionale a fare con gli Istituti torinesi?

Per il passato è avvenuto che nemmeno un centesimo di codeste somme è stato pagato dagli Istituti di emissione, ed è questa una questione importantissima su cui fu richiamata due volte l'attenzione del Ministero, e su cui il Ministero avea promesso di riferire con tutta sollecitudine alla Camera.

Si tratta di parecchi milioni, si tratta di 10 o 12 milioni ed anche più dal 1885 al giorno d'oggi.

Ma la Commissione dirà che le disposizioni da lei introdotte nel progetto di legge non pregiudicano la questione della liquidazione del passato.

Io però non credo che si possa accogliere questa dichiarazione della Commissione, perchè è evidente che se nelle identiche condizioni, ed anche in condizioni più gravi, si stabilisse una norma su questo argomento per il futuro, questa norma deve valere anche per il passato. E ad ogni modo

e non per i soli effetti degli utili dovuti alla finanza le disposizioni introdotte dalla Commissione distruggono la legge 30 aprile 1874 circa la circolazione extra-legale che si vorrebbe concessa in questi 18 mesi di proroga che si propone.

Ma quanto agli utili la Commissione propone che l'incasso dello Stato su questa circolazione extra-legale si riduca al solo 2 per cento, compreso l'1 per cento per tassa di circolazione.

La Banca Nazionale ha prestato alla Tiberina cotesti 50 milioni in forza della Convenzione autorizzata dal Governo al 6 per cento.

Si tratta dunque di 3 milioni annui d'interessi che la Banca incasserà; dall'altra parte il Governo non ne incasserà che uno mentre tutti i 3 milioni per legge ad esso sono devoluti. A questo conviene aggiungere che non è tanto questione d'una somma, che non è certo da disprezzarsi, ma è questione della abrogazione della legge così importante e così salutare, come quella del 30 aprile 1874; la quale disponeva appunto che gli utili di codesta circolazione extra-legale andassero tutti quanti all'erario; non tanto per l'eventuale risorsa alla finanza, ma perchè intendeva porre una remora, la più salda ed efficace, agli abusi di circolazione. Ora è appunto questa remora, questa garanzia, che viene rimossa così senza nemmeno citare la legge a cui si farebbe un tanto strappo. Io però credo che delle decisioni così importanti, non si possano prendere a tamburo battente, in questo modo. Non si può precipitare una discussione di una legge di tanta importanza, onorevole ministro, come Ella ha fatto. Ella ha accennato anche all'inchiesta sulle banche, di cui con tanta opportunità e con tanto acume ha parlato l'onorevole Nicotera, ed ha detto che a proposito di quell'inchiesta ha risposto ad una mia interrogazione. È vero, Ella mi rispose cortesemente, ma mi rispose con un no. Mi limitai ad una interrogazione in quella circostanza perchè sapevo bene che non avrei potuto mutare le risoluzioni del Governo a questo proposito; ma io della sua risposta, conviene che oggi lo dica, che non rimasi davvero soddisfatto. Imperocchè io credevo e credo che prima che la Camera consentisse un sol giorno di proroga al privilegio bancario, il privilegio più importante che ci possa essere nell'ordine politico ed economico, dovesse conoscere esattamente la situazione di codesti istituti, sulla quale ho inteso con un certo piacere che Ella ha voluto rassicurare l'onorevole Nicotera e la Camera. Ma questo non basterà a rassicurare l'opinione pubblica; e non varrà forse nemmeno a rassicu-

rarla il fatto di questa precipitata discussione. Io credo che avremmo dovuto veramente conoscere in tutta la loro precisione le condizioni di questi Istituti d'emissione, i quali senza dubbio sono usciti dalla loro missione, i quali hanno fatto delle operazioni che loro non consentiva la legge, che loro non consentiva alcun principio di scienza economica e soprattutto l'interesse del nostro paese.

Questo per me è certo, onorevole ministro, che ella avrebbe dovuto ad ogni modo pubblicare l'inchiesta, e farci conoscere la situazione delle banche qualunque essa sia.

Al 28 giugno 1889, all'epoca di una delle solite proroghe del corso legale, che si sono fatte per 7 anni discutere a tamburo battente, come questa legge, io le diressi due modeste parole e, quantunque l'ultimo ed il più incompetente di tutti, mi credei in grado di affermare che la situazione di questi Istituti di emissione era anormale e che si disegnavano chiaramente fin d'allora dei gravi pericoli sull'orizzonte. Ebbene Ella, onorevole ministro, che cosa mi rispose?

Mi rispose che confidava nella legge, che Ella aveva presentato, legge, che oggi è già stata sostituita da un'altra, che sarà per conseguenza la terza o la quarta nella materia, e che avrebbe richiamato quanto prima in forza di quella legge gli Istituti al loro vero ufficio di servire il pubblico per mezzo di veri sconti e di anticipazioni.

Questo Ella disse allora e l'egregio relatore della Commissione per la proroga del corso legale aggiungeva che la situazione era molto migliorata per l'appunto nell'ultima decade, poichè, se ben ricordo, i 78,000,000 di circolazione *extra* legale che figuravano nella relazione ministeriale unita a quel disegno di legge si erano ridotti a 56 proprio nell'ultima decade pubblicata due giorni avanti la discussione del progetto medesimo.

Io non rimasi molto persuaso da queste risposte; e pur troppo il miglioramento accennato allora... (*Rumori vivissimi*).

Se non vogliono che parli non chiedo di meglio.

Presidente. Facciano silenzio.

Diligenti. Il miglioramento enunciato dal relatore di quella Commissione fu pur troppo un miglioramento fallace e precursore di una gravissima crisi. Infatti tre soli mesi dopo quella dichiarazione avvenne che il ministro, il quale allora negava o non conosceva abbastanza cotesti mali, dovette far piovere un'emissione straordinaria in un sol colpo di altri 50 milioni che raddoppiarono essi soli la circolazione *extra* legale del 28 giugno.

Ciò si è dovuto fare (si disse allora, si ripeterà oggi) per scongiurare una crisi che poteva ferire a morte gl'interessi del paese, mentre secondo alcuni non colpiva che gl'interessi di una malsana speculazione.

Comunque oggi invece della somma di 56 milioni di circolazione *extra* legale che risultava al 28 giugno 1889 ne abbiamo 124, e nulla ci dice ancora se sia finita. La Commissione è partita forse dal concetto lodevole di porre un qualunque limite a quest'abuso e di fermare a questo punto la circolazione *extra* legale.

Ma io non so se una Commissione nominata in queste condizioni, col mandato limitatissimo che aveva, con una relazione di poche righe che non contiene nessuna notizia, nessun fatto, con la nessuna discussione che era avvenuta negli Uffici, io non so veramente se una Commissione simile, possa portare delle proposte di questa gravità, e che moltissimi dei nostri colleghi non hanno potuto studiare, e portarle a quest'ora, e farle decidere senza nessuna discussione. Io ne sono dolente e sorpreso per gl'interessi del paese, i quali saranno benissimo affidati se volete ma che non hanno certo a questo modo, quella vigilanza e quel controllo a cui hanno diritto. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Duolmi che una questione così delicata e così vitale si voglia discutere incidentalmente.

Il Governo accetta le modificazioni all'articolo primo e secondo. Non vuole l'articolo terzo, appunto perchè prolungherebbe molto una condizione di cose a cui noi siamo contrari. L'articolo terzo, nientemeno, vuol legalizzare lo stato dell'emissione abusiva. Noi ci opponiamo a ciò, appunto perchè riteniamo che prima di 18 mesi molta parte di quei biglietti, che sono in circolazione fuori dei limiti legali, debba essere ritirata.

Una discussione su questo argomento dobbiamo farla e la faremo, ma la faremo a tempo opportuno, quando sarà portata alle deliberazioni della Camera la legge per gl'Istituti di credito.

Questa legge è già allo studio di una Commissione. Non se ne ritarderà certo la discussione nella Camera, perchè noi vogliamo uscire dallo stato di cose in cui il paese si trova.

Ripeto, la questione è delicatissima, ed il parlarne più di quello che non convenga, anzichè giovare al credito, nuocerebbe. Il credito è una di quelle cose le quali bisogna toccare con molta prudenza.

Quindi io pregherei gli oratori a rimettere ad altro giorno la discussione di questo tema, e intanto, siccome la legge che abbiamo proposta riguarda unicamente la proroga del corso dei biglietti, e siamo vicini al 31 dicembre, li pregherei a volersi limitare a questa misura provvisoria, non toccando gli altri argomenti che si rannodano alla grande questione degl' Istituti di credito.

Questa è la preghiera che io rivolgo alla Camera, e che spero sarà accolta, perchè fatta a fin di bene.

Il Governo poi, non volendo l'articolo 3º, vi prova che ha intenzioni migliori di quelle che ha voluto imputargli l'onorevole Diligenti.

Del resto, il presente stato di cose ha un'origine anteriore ai tempi nostri, ed è inutile discuterlo pel momento.

Noi dobbiamo lavorare soltanto a riparare la cattiva condizione attuale, ma non dobbiamo far cosa la quale possa nuocere al nostro credito.

Io prego quindi l'onorevole deputato Nicotera e tutti gli altri deputati che hanno chiesto di parlare, a volere accettare questa mia dichiarazione, e procedere oltre, riservandosi a tempo migliore di discutere le gravi questioni cui hanno accennato.

Si assicuri l'onorevole Nicotera, si assicuri la Camera, che noi vogliamo che le cose si facciano regolarmente, e che il riordinamento degl' Istituti di credito è uno dei gravi argomenti dei quali noi ci occupiamo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

Branca. Le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio semplificano di molto la discussione, perchè le vere e grandi novità sono racchiuse nell'articolo 3.

Io però debbo contrapporre qualche dichiarazione a quelle dell'onorevole presidente del Consiglio.

Al punto in cui siamo, approvare l'articolo 1 e 2 è una necessità ineluttabile.

Il nostro paese è l'unico nel mondo europeo ed anche africano (*Si ride*) od oceanico, che al 19 di dicembre non sappia quale sarà il suo regime legale bancario al 1º di gennaio. Questo è tale un fatto di nocimento al credito che tutte le dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio non sono che una prova contro di lui.

Sì, onorevole presidente del Consiglio, non vi è paese al mondo in cui si tenga sospesa una legge sul credito, mentre non c'è paese al mondo in cui il credito sia tanto scosso come in Italia,

dove la politica finanziaria del Governo si riduca in due sole parole: disavanzo e debiti.

Ora poichè la politica del Governo è fare i debiti, credo che provvedere al credito dovrebbe essere la base della sua politica. (*Benissimo! — Ilarità*).

Ma io debbo rettificare una dichiarazione precisa dell'onorevole presidente del Consiglio. Egli dice: i mali della circolazione erano prima di noi. No, onorevole presidente del Consiglio, il massimo della circolazione abusiva in Italia si è verificato alla decade del 10 ottobre 1887, quando Ella era felicemente presidente del Consiglio da tre mesi, ed erano ministri del regno gli onorevoli Magliani e Grimaldi. Poi venne la legge Magliani-Grimaldi. Questa legge, perchè la relazione parlamentare contrappose altri concetti alla facoltà che il Governo domandava, non fu discussa.

Crispi, presidente del Consiglio. Niente affatto.

Branca. Venne poi un'altra legge. Si penserà forse a dire: sono caduti gli onorevoli Magliani e Grimaldi e la politica finanziaria del credito non cade sotto la responsabilità del presidente del Consiglio, sono irresponsabili gli onorevoli Giolitti e Miceli.

Crispi, presidente del Consiglio. Niente affatto; siamo pienamente d'accordo in questo. Assumo io la responsabilità.

Branca. Ma noi abbiamo saputo solo in questa discussione che l'articolo 3 non era pensiero del Governo.

Vacchelli, relatore. No.

Crispi, presidente del Consiglio. No.

Branca. Ma noi lo abbiamo saputo in questo momento.

Crispi, presidente del Consiglio. Se non si è discussa la legge!

Branca. Ma, onorevole presidente del Consiglio, questa è la discussione. Una Commissione che interpellava i ministri e che viene dinanzi alla Camera senza che sappia che il Governo è dissenziente; un Governo, che non si pronunzia che a metà di discussione, dico io, è cosa normale?

E da tutto questo io voglio ricavare che le incertezze del credito non vengono che dalle incertezze dei concetti del Governo sull'ordinamento del credito, e più specialmente sull'ordinamento bancario. Qualunque legge, anche cattiva, purchè si sapesse che fosse una legge definitiva, certamente gioverebbe meglio al credito di questa sospensione continua, perchè una delle ragioni per la quali le Banche o l'una o l'altra, o tutte insieme hanno un cattivo portafoglio, ed hanno avuto un

portafoglio politico, e fanno larghe concessioni ad uomini di affari che non hanno un credito sufficiente, è perchè le Banche si vogliono fare una clientela favorevole di voti, non dico qui dentro solo, ma nel paese. (*Bravo!*)

Questa è la verità.

Quando si sappia che vi è una legge di credito che possa durare un certo tempo, certamente il credito andrà meglio, perchè allora ogni Banca saprà quali sono i limiti tracciati. Ora io non ho da aggiungere altro, ma debbo far notare alla Camera quanto sia necessario che il Governo prenda un partito, e dica veramente qual legge vuole, e la faccia discutere ed ampiamente discutere. E ciò mi è suggerito dalle stesse parole dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, le cui parole, temperando quelle dette dall'onorevole Nicotera, sono molto più gravi, perchè pronunziate da quel posto. Egli ha detto che vi sono delle cose irregolari nelle questioni bancarie che bisognerebbe sanare.

Io lodo la sua franchezza. Ma io dico che precisamente con questa franchezza l'onorevole ministro riconosce sinceramente, e glielo rendo di nuovo lode, che negli istituti di credito, senza precisare questo o quello vi sono cose che non procedono rettamente, e da regolarizzare. Ma dall'altra parte, come diceva poco fa l'onorevole presidente del Consiglio, essendo il credito una cosa delicatissima, questa dichiarazione non può giovare al credito.

Ora, essendo provato, come ho provato, che la incertezza del Governo danneggia il credito, io, rassegnandomi a votare, per necessità di cose, per carità di patria, l'articolo 1° e 2°, concludo invocando proprio col massimo fervore, che il Governo si decida una volta ad avere idee prestabili e precise circa al credito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, *presidente del Consiglio.* Io assumo tutta la responsabilità di quest'argomento.

Il Ministero, appena fu aperta la Sessione legislativa, presentò il disegno di legge sugli Istituti di credito, e quello sulla proroga, la quale era necessaria, come lo stesso onorevole Branca ha riconosciuto.

Alla Commissione la quale fu incaricata di riferire sulla seconda legge, il Ministero disse francamente sin da principio che non poteva accettare l'articolo 3°. L'articolo 3°, come dice benissimo l'onorevole Branca, comprende un mondo di questioni che non si possono discutere ora. Del resto, esso, a mio modo di vedere, anzichè un beneficio,

riuscirebbe un danno nelle condizioni attuali del credito. Ciò posto, mi pare che le accuse sieno, per questa volta almeno, infondate.

La legge sugli Istituti di credito si sta studiando da una Commissione. Nessuno più di noi desidera che questa legge venga esaminata e portata alla pubblica discussione della Camera. E quando l'ora della discussione sarà arrivata, il Ministero esporrà le sue idee sul riordinamento di questi Istituti.

Presidente. L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

Nicotera. Acconsento volentieri all'invito del presidente del Consiglio, ed è naturale.

Io ho dichiarato che non mi propongo di discutere la legge, perchè la ritengo una necessità, molto meno mi propongo di discutere ora del risultato dell'ispezione.

Però mi permetta il mio amico Miceli che io non accetti ciò che egli ha detto, cioè che non esistono fatti gravi. Non l'accetto.

Io m'ene appello all'onestà del vecchio mio amico Miceli, il quale sa che sono nel vero affermando che la situazione di qualche istituto di credito è grave.

Voce. Oh! (*Breve pausa.*)

Presidente. Continui, continui.

Nicotera. E poi le stesse sue parole, onorevole mio amico Miceli, provano ciò abbastanza.

Se nulla di grave ci fosse, allora perchè Ella ha detto che commetterebbe un errore pubblicando il risultato completo dell'ispezione?

Riconosco del resto che il mio amico Miceli, è tale uomo da non permettere che si prolunghi il male rimanendo egli al Ministero. Io non ho detto, onorevole mio amico, che il male sia irreparabile. Anzi ho detto che sarebbe irreparabile, che produrrebbe conseguenze disastrose se si prolungasse. Ma, siccome ritengo che il mio amico Miceli non farà prolungare il male, ed ho fiducia in lui, così ritengo che quando la Camera, discuterà dei risultati, saprà che la cura del male è stata incominciata. Non vado oltre e aspetto con fiducia le disposizioni, i provvedimenti, che saprà dare il mio amico Miceli, per incominciare la cura di quei mali, che egli conosce tanto bene e meglio di me.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Vacchelli, *relatore.* Non devo occuparmi delle richieste fatte dall'onorevole Nicotera circa la pubblicazione dell'inchiesta sugli Istituti d'emissione, poichè questa vostra Commissione ha ritenuto che ciò fosse compito dell'altra Commissione,

che deve riferire sul disegno di legge per riordinamento dell'emissione bancaria, essendo evidente che nel breve tempo a noi assegnato non si aveva nemmeno la possibilità che quell'inchiesta potesse da questa Commissione essere esaminata.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Branca, la Commissione già prima di lui si è lagnata nella sua relazione che questa proposta di proroga sia venuta davanti alla Camera quando era imminente la scadenza delle concessioni, ma il tempo è ormai trascorso.

La Commissione, alla quale si domandava di riferire sopra di un disegno di legge nel quale si chiede la proroga di leggi che non sono oggi osservate, ha creduto poco conveniente che la Camera decretasse oggi la proroga di queste leggi, senza modificarle in quei punti nei quali riuscissero incompatibili con le condizioni attuali dell'economia nazionale, o senza dare modo altrimenti al Governo di farle convenientemente rispettare.

Questa è stata la principale ragione per la quale la Commissione ha creduto conveniente di aggiungere l'articolo 3° nella legge, che vi ha presentato.

Oggi noi ci troviamo davanti al fatto che la emissione non solo soverchia i limiti consentiti dalla legge, ma li soverchia a seconda che ciascun Istituto crede più o meno conveniente di fare, in ciascun mese e in ciascun giorno dell'anno. Ora la Commissione ha pensato che se anche la legge non può essere interamente osservata; se non si può stare entro i confini da essa segnati almeno non siano gli Istituti, ma sia il Governo che prestabilisca quali siano i limiti oltre i quali la emissione consentita dalle leggi precedenti possa essere superata. Nel tempo stesso poi la Commissione, appunto perchè si preoccupava dell'osservanza delle leggi, ha detto che almeno venisse osservata quella fondamentale del 1874; quella che stabilisce la misura della riserva che si deve custodire nelle casse degli Istituti, in corrispondenza di tutti i biglietti, che sono in circolazione. E da ultimo, poichè questo aumento di emissione esisteva, ed esisteva quindi un aumento conseguente di lucro a favore degli Istituti di emissione, la Commissione credette anche conveniente che fosse stabilito un maggior concorso, a beneficio dell'erario nazionale, affinché si traesse qualche frutto da questa maggiore emissione, a beneficio dello Stato.

L'onorevole Diligenti ha affermato che le proposte della Commissione mirano a pregiudicare delle convenzioni che aspettano il giudizio della

Camera. Questo assolutamente non è. Anzi tutto nessuna frase della legge si riferisce menomamente a quelle convenzioni; in secondo luogo, nella relazione è fatta esplicita riserva e dichiarazione, che il giudizio della Camera, relativamente a quelle convenzioni, resta assolutamente impregiudicato.

L'onorevole Diligenti dice che la Commissione, col suo articolo, implicitamente abroga tutta la legge del 1874. Ma anche questo non corrisponde al vero: mi permetta che glielo dica. La legge del 1874, secondo lui, sarebbe violata, perchè ora non si devolvrebbero allo Stato tutti gli utili di questa maggiore circolazione. Ma, una volta che questa circolazione è permessa, non è più una circolazione illegale; e quindi non si può dire che non si sia applicata la legge del 1874.

L'onorevole Diligenti ha fino affermato che nella relazione non si ricorda nemmeno la legge che si viene a modificare, mentre precisamente in corrispondenza a questa questione degli utili è scritto: "ferma poi sempre la devoluzione di tutti gli utili così come è stabilito nella legge del 1874 qualora alcuno degli Istituti credesse oltrepassare i nuovi limiti che verrebbero ora stabiliti." (*Segni d'impazienza*).

Dico ancora poche parole: io non abuserò della pazienza della Camera.

Una sola modificazione noi apportiamo implicitamente col nostro articolo 3 alla legge del '74, in quella parte che stabilisce il limite della circolazione in relazione al capitale sociale.

Teoricamente questa disposizione della nostra legge è tutt'altro che assolutamente necessaria. L'Olanda e il Belgio non hanno questa limitazione; anche in Francia il limite della circolazione non è in relazione al capitale. Troviamo bensì questa limitazione nella Spagna; ma è il quintuplo non il triplo del capitale.

Ora io non so perchè si voglia mantenere il limite del triplo.

Forse perchè si teme che gli Istituti di credito abbiano a perdere in un momento più di un terzo dell'ammontare delle loro operazioni!

Ciò è materialmente impossibile: io non dubito di affermare che si può allargare di assai il limite del triplo sul capitale. E voi stessi del resto l'avete approvato nelle operazioni del Credito fondiario e delle Casse di risparmio, e avete stabilito il limite del decuplo.

Crede che una delle più importanti e migliori riforme che potremo introdurre nella nuova legge sarà di stabilire per una parte che il limite dell'emissione in relazione al capitale sia almeno di

quattro volte, e viceversa che la quantità della riserva in corrispondenza all'emissione sia almeno della metà. (*Basta! basta!*)

Con queste norme voi avreste (e se il momento lo permettesse, ve lo potrei dimostrare con le cifre) una uguale quantità di somme disponibili a favore dell'industria e del commercio.

Questo ho dovuto dire per scagionare la Commissione dalle accuse che le sono state fatte...

Voci. Basta! basta! (*Segni d'impazienza*).

Vacchelli. Ma, onorevoli colleghi, sento alcuno che grida basta, basta; per quanto l'ora sia tarda si tratta però di un argomento molto delicato e la Commissione ed il suo relatore mancherebbero al loro dovere se non dessero tutte le spiegazioni e risposte necessarie. Del resto per parte mia ho finito. In sede di discussione generale non trovo necessario aggiungere altre parole. Avevamo creduto di offrire al Governo dei poteri che a nostro giudizio gli avrebbero permesso di fare il bene del paese. Il Governo non crede di accettarli; io non so quali saranno le risoluzioni della Commissione in seguito a questa dichiarazione del Governo: spetta al presidente della Commissione di raccogliere il voto e di farlo noto alla Camera.

Presidente. Verremo ai voti.

“ Art. 1. Sotto l'adempimento di tutte le condizioni prescritte dalle vigenti leggi il Governo potrà stabilire che la facoltà dell'emissione di biglietti di Banca pagabili a vista e al portatore, consentita fino al 31 dicembre 1889, alla Banca Nazionale nel regno, al Banco di Napoli, alla Banca Nazionale Toscana, alla Banca Romana, al Banco di Sicilia ed alla Banca Toscana di credito per le industrie e il commercio d'Italia, sia prorogata fino a che non venga diversamente provveduto per legge, senza che la proroga possa oltrepassare il giugno dell'anno 1891.

Se niuno chiede di parlare, pongo a partito questo articolo 1.

(*È approvato*).

“ Art. 2. Durante la proroga continuerà il corso legale dei biglietti dei citati Istituti, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), 16 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª), e 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1885, n. 3167 (Serie 3ª). „

(*È approvato*).

La Commissione mantiene il suo articolo 3º?

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

La Porta, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. Io prego la onorevole Commissione di voler rinunciare all'articolo 3º del suo disegno di legge, considerando specialmente che esso pregiudicherebbe la soluzione dei più importanti problemi che sono stati posti nel disegno di legge sul riordinamento delle Banche, al cui studio prendono parte quattro degli onorevoli Commissari che hanno esaminata questa legge. Nel nuovo riordinamento noi abbiamo proposto di prender norma dallo stato presente e di allargare il limite della circolazione; abbiamo inoltre propugnata la necessità di rafforzare le riserve metalliche; siamo perciò interamente nell'ordine d'idea della Commissione.

Quindi io dovrei ringraziare, come ringrazio, l'onorevole Commissione perchè ha consacrato anche in quell'articolo alcuni dei principii che sono svolti nell'altro disegno di legge, ma non potrei in questo momento accettare le proposte che essa fa perchè ciò darebbe luogo a gravi quistioni che non è il momento di sollevare.

Io spero che la Commissione vorrà dar ascolto alla mia preghiera, e fare in modo che si proceda alla votazione della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Porta, presidente della Commissione.

La Porta, presidente della Commissione. A nome della maggioranza della Commissione, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, e dopo le spiegazioni date dal relatore sull'obbiettivo dell'articolo, dichiaro che la maggioranza della Commissione non insiste nel mantenerlo.

Presidente. Va bene, adunque si procederà ora alla votazione nominale.

Ma prima di venire alla votazione debbo avvertire che l'8º e 9º Ufficio non hanno esaurito l'ordine del giorno, perciò li convoco per domattina alle ore 11.

Rimane poi inteso che domani la Camera tiene seduta dovendosi ancora discutere la questione dei dazi differenziali.

Ora si procederà alla chiama, e prego i deputati di presentarsi a votare di mano in mano che saranno chiamati.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Agliardi — Amadei — Andolfato — Araldi — Arbib — Arcoleo — Arnaboldi. Baccarini — Badini — Baldini — Balenzano

Balestra — Balsamo — Barsanti — Basetti — Basini — Bertana — Bertollo — Bertolotti — Bianchi — Bobbio — Bonacci — Bonajuto — Bonardi — Bonasi — Boneschi — Borgatta — Boselli — Bottini Enrico — Branca — Briganti-Bellini — Brin — Brunicardi — Bufardeci — Buonomo — Buttini Carlo.

Cadolini — Caetani — Calciati — Caldesi — Calvi — Cambray-Digny — Campi — Canzi — Capilongo — Capoduro — Cappelli — Carmine — Carnazza-Amari — Casati — Castelli — Cavalieri — Cavalletto — Cavalli — Cavallotti — Cefaly — Cerruti — Cerulli — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chigi — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Cipelli — Coccapieller — Coccozza — Colombo — Comin — Compagna — Compans — Coppino — Corvetto — Costa Andrea — Costantini — Cremonesi — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Curati — Curcio — Curioni.

D'Adda — Damiani — De Bernardis — De Blasio Luigi — De Dominicis — Del Balzo — Della Rocca — Delvecchio — De Riseis — De Seta — De Zerbi — Di Baucina — Di Belgioioso — Di Blasio Scipione — Di Broglio — Di Camporeale — Di Collobiano — Diligenti — Di Marzo — Dini — Di San Donato — Di San Giuliano — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio — Dobelli.

Elia — Ellena — Ercole.

Fabris — Fabrizio — Fagioli — Faina — Falconi — Faldella — Falsone — Fani — Farina Luigi — Farina Nicola — Favale — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Fili-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Flauti — Florena — Florenzano — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franzi — Frola.

Gabelli — Gaetani Roberto — Gagliardo — Galimberti — Galli — Gallotti — Gamba — Garavetti — Garibaldi Menotti — Genala — Gentili — Geymet — Gherardini — Giampietro — Gianolio — Ginori — Giolitti — Giordano Apostoli — Giovanelli — Grossi.

Imbriani Poerio — Imperatrice — Indelicato — Indelli — Involi.

Lacava — Lagasi — Lanzara — La Porta — Lazzarini — Lazzaro — Levi — Lorenzini

— Lovito — Lucca — Lucchini Giovanni — Luchini Odoardo — Luciani — Lugli — Luporini — Luzi — Luzzatti.

Maffi — Magnati — Maldini — Maluta — Marcora — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Martini Giovan Battista — Massabò — Mattei — Maurogò nato — Mazza — Mazzoleni — Meardi — Mel — Mellusi — Merzario — Meyer — Miceli — Miniscalchi — Mocenni — Modestino — Morelli — Morini — Musini.

Narducci — Nasi — Nicolosi — Nicotera — Nocito.

Oddone — Orsini Baroni.

Pais Serra — Palberti — Pandolfi — Panizza — Pantano — Papa — Papadopoli — Patamia — Pavoncelli — Pellegrini — Petroni Gian Domenico — Petronio — Peyrot — Piacentini — Pierotti — Placido — Poli — Pompilj — Prinetti — Pugliese Giannone.

Quartieri.

Raggio — Randaccio — Ricci Vincenzo — Righi — Rinaldi Pietro — Rizzo — Rocco — Romano — Roncalli — Roux — Rubini — Ruggi — Ruspoli.

Sacchetti — Sagarriga — Salandra — Sanguinetti Cesare — Sani — Santi — Scarselli — Sciacca della Scala — Seismit-Doda — Silvestri — Simeoni — Solimbergo — Sorrentino — Spirito — Sprovieri — Suardo — Summonte.

Tabacchi — Taverna — Tegas — Tenani — Teti — Tittoni — Toaldi — Tomassi — Tondi — Torraca — Trompeo.

Ungaro.

Vacchelli — Valle — Vastarini-Cresi — Vayra Velini — Vendramini — Villa — Villanova — Visocchi — Vollaro.

Zainy — Zanardelli — Zanolini — Zeppa — Zucconi.

Sono in congedo:

Armirotti.

Benedini — Berio.

Cavallini — Clementi.

De Pazzi — De Rolland — Di Breganze — Di Rudini.

Francica.

Gerardi — Giovannini — Gorio — Guglielmi — Guglielmini.

Marin — Marselli — Melodia.

Palitti — Pascolato — Pasquali — Pavoni — Peirano — Pellegrini — Penserini — Picardi — Pullè.

Reale — Riccio — Rizzardi — Rossi.

Sanvitale — Sola — Sonnino.

Testa.

Vaccaj — Villani.

Zuccaro.

Sono ammalati:

Capone.

De Mari.

Fornaciari.

Oliverio.

Paroncelli.

Romanin-Jacur.

Senise.

Tommasi-Crudeli.

È in missione:

De Renzis Francesco.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Proclamo il risultamento della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga della facoltà di emissione dei biglietti delle Banche e del corso legale.

Presenti e votanti 292

Maggioranza 147

Voti favorevoli 208

Voti contrari 84

(La Camera approva).

Sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

Presenti e votanti 294

Maggioranza 149

Voti favorevoli 196

Voti contrari 98

(La Camera approva).

La seduta termina alle 7,20.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Discussione dei disegni di legge:

1. Convalidazione del regio decreto 29 febbraio 1888, n. 5221, e abolizione dei dazi differenziali. (6)

2. Sul personale di pubblica sicurezza. (3)

3. Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura. (4)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma 1889. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).